Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Sabato, 17 agosto** — **Numero 195.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

Errata-corrige

Pel piroscafo « Nord America », della Società La Veloce, è stato stabilito, pel 3° quadrimestre 1907, per le linee del Centro America, il nolo massimo di L. 195 e non di L. 200 come fu pubblicato nel n. 194 della *Gazzetta ufficiale* del 16 agosto 1907.

LEGGI E DECRETI

Il numero 573 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31 del R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, che approva il testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, e 156 del relativo regolamento approvato col R. decreto del 4 maggio 1885, n. 3074;

Viste le leggi: 17 maggio, 28 giugno, 16, 20, 23, 27 e 30 dicembre 1906, nn. 202, 273, 614, 621, 625, 626, 627, 631, 636, 652, 653 e 654, colle quali vennero approvate le previsioni per l'entrata e per la spesa dello Stato, per l'Amministrazione del Fondo pel culto e per quella del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1906-907;

Vista la legge in data 7 luglio 1907, n. 418, che approva le variazioni da introdursi alle previsioni stabilite colle leggi predette, per l'assestamento del bilancio dell'esercizio medesimo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa tabella esplicativa ripartita in undici prospetti, visti, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro, coi quali vengono indicate le somme che costituiscono il bilancio per l'esercizio finanziario 1906-907 dell'Amministrazione dello Stato, di quella del fondo per il culto e dell'altra del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Art. 2.

La previsione per la competenza dell'entrata ordinaria e straordinaria dello Stato per l'esercizio finanziario

1906-907 è definitivamente stabilita nella somma di lire duemila centotrentacinque milioni ottocentotrenta mila novecento settantuno e centesimi sessantanove (L. 2,135,830,971.69) quale risulta dalla colonna 6ª del prospetto I.

Art. 3.

La previsione per la competenza della spesa ordinaria e straordinaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907 è definitivamente stabilita nella somma di lire duemilasettantasei milioni trentacinquemilacinquantacinque e cent. settantacinque (L. 2,076,035,055.75) quale risulta dalla colonna 6ª del prospetto II.

Art. 4.

I residui attivi degli esercizi precedenti da trasportarsi all'esercizio 1906-907 sono determinati nella somma di lire trecentocinquantaquattro milioni settecentotrentunmila duecentosessantaquattro e centesimi novantuno (L. 354,731,264.91), risultante dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio 1905-906 e riportata nella colonna 7ª del prospetto I.

Art. 5.

I residui passivi degli esercizi precedenti da trasportarsi all'esercizio 1906-907 sono determinati nella somma di lire seicentosettantacinque milioni quattrocentotrentottomila ottocento sessantanove e centesimi due (lire 675,438,869.02), risultante dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio 1905-906 e riportata nella colonna 9ª del prospetto II.

Art. 6

Le entrate ordinarie e straordinarie da incassare nell'esercizio 1906-907 sono determinate, giusta la col. 9ª del prospetto I, nella somma di L. 2,251,904,566.49

la quale, sotto deduzione dei minori incassi, indicati nel prospetto III, che si presume di effettuare per . . »	67,557,136.99
si riduce a . . . . . L.	2,184,347,429.50

Art. 7.

Le spese ordinarie e straordinarie da pagare nell'esercizio 1906-907 sono determinate, giusta la col. 11ª del prospetto II, nella somma di L. 2,346,485,363.98

che, sotto deduzione dei minori pagamenti, indicati nel prospetto III, che si ritiene eseguire per . . . »	187,718,829.12
si riduce a . . . . L.	2,158,766,534.86

Art. 8.

La previsione del conto di cassa per l'esercizio 1906-907 è stabilita secondo il prospetto IV, dal quale risulta alla chiusura dell'esercizio stesso un presunto fondo di tesoreria di lire cinquecentocinque milioni quattrocentottantacinquemila duecentoquarantuna e centesimi ventitre (L. 505,485,241.23).

Art. 9.

La situazione del tesoro alla fine dell'esercizio 1906 907 viene presunta, siccome risulta dal prospetto V, nella differenza passiva di lire ottantasette milioni novecentoventicinquemila undici e centesimi venticinque (Lire 87,925,011.25.

Art. 10.

Le somme che costituiscono il bilancio per l'esercizio finanziario 1906-907, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, vengono determinate come segue:

a) la competenza dell'entrata ordinaria e straordinaria è presunta nella somma di lire venti milioni quattrocentonovemila settecento (L. 20,409,700), giusta la colonna 6ª del prospetto VI;

b) la competenza della spesa ordinaria e straordinaria è approvata nella somma di lire venti milioni quattrocentonovemila settecento (L. 20,409,700), giusta la colonna 6ª del prospetto VII;

c) i residui attivi dei precedenti esercizi da trasportare all'esercizio 1906-907 sono determinati nella somma di lire ventisei milioni quattrocentoseimila novecentotrentatre e cent. quarantasette (L. 26,406,933.47), risultante dal rendiconto consuntivo dell' esercizio 1905-906 e riportata nella colonna 7ª del prospetto VI;

d) i residui passivi dei precedenti esercizi da trasportare all'esercizio 1906-907 sono determinati nella somma di lire quattordicimilioni quindicimila settecentosessantotto e centesimi sessantotto (L. 14,015,768.68), risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1905-1906 e riportata nella colonna 7ª del prospetto VII;

e) le entrate ordinarie e straordinarie da incassare nell'esercizio 1906-907 sono previste nella somma di lire ventiseimilioni quattrocentodiciassettemila seicentotrentatre e centesimi quarantasette (L. 26,417,633.47), giusta la colonna 9ª del prospetto VI;

f) le spese ordinarie e straordinarie da pagare nell'esercizio 1906-907 sono previste nella somma di lire ventiseimilioni quattrocentotrentasettemila duecentodiciassette e centesimi ottantatrè (L. 26,437,217.83), giusta la colonna 9ª del prospetto VII;

g) la previsione del conto di cassa per l'esercizio 1906-907 è stabilita secondo il prospetto VIII, dal quale risulta alla chiusura dell'esercizio stesso un presunto fondo di cassa di lire cinquantamila novecento diciassette e centesimi trentuno (L. 50,917.31).

Art. 11.

Le somme che costituiscono il bilancio del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1906-907, gestito dall'Amministrazione del Fondo per il culto, vengono determinate come segue:

a) la competenza dell'entrata ordinaria e straordinaria è presunta nella somma di lire un milione settecentosessantaquattromila duecento (L. 1,764,200), giusta la colonna 6ª del prospetto IX;

b) la competenza della spesa ordinaria e straordinaria è approvata nella somma di lire un milione settecentosessantaquattromila duecento (L. 1,764,200), giusta la colonna 6ª del prospetto X;

c) i residui attivi dei precedenti esercizi da trasportare all'esercizio 1906-907 sono determinati nella somma di lire seicentosessantanovemila novecentoundici e centesimi novantatre (L. 669,911.93), risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1905-906 e riportata nella colonna 7ª del prospetto IX;

d) i residui passivi dei precedenti esercizi da trasportare all'esercizio 1906-907 sono determinati nella somma di lire un milione quattrocentosessantottomila settecentocinquantatre e centesimi cinquantacinque (L. 1,468,753.55), risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1905-906 e riportata nella colonna 7ª del prospetto X;

e) le entrate ordinarie e straordinarie da incassare nell'esercizio 1906-907 sono previste nella somma di lire un milione ottocentotrentacinquemila centoundici e centesimi novantatre (L. 1,835,111.93) giusta la colonna 9ª del prospetto IX;

f) le spese ordinarie e straordinarie da pagare nell'esercizio 1906-907 sono previste nella somma di lire duemilioni seicentocinquantaduemila cinquecentocinquantatre e cent. cinquantacinque (L. 2,652,553.55), giusta la colonna 9ª del prospetto X;

g) la previsione del conto di Cassa per l'esercizio 1906-907 è stabilita secondo il prospetto XI, dal quale risulta alla chiusura dell'esercizio stesso un presunto fondo di Cassa di lire duecentocinquantacinquemila duecentosei e cent. novanta (L. 255,206.90).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 574 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 luglio 1906, n. 370, portante disposizioni relative alle Conservatorie delle ipoteche;

Visto il regolamento 16 luglio 1904, n. 458, per l'organizzazione degli uffici esecutivi demaniali;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze, che provvede per l'esecuzione della legge 19 luglio 1906, n. 370.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1° agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

REGOLAMENTO che provvede per la esecuzione della legge 19 luglio 1906, n. 370.

I. — *Conservatorie delle ipoteche.*

Art. 1.

Per effetto della ricostituzione delle conservatorie delle ipoteche di IV classe, disposta con la legge 19 luglio 1903, n. 370, sarà fatta la graduatoria dei conservatori delle ipoteche di detta classe coi criteri stabiliti dall'art. 3, primo e secondo comma, del regolamento 16 luglio 1904, n. 458, e verrà pubblicata entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 2.

Le conservatorie delle ipoteche sono divise, in ragione della loro importanza, in due categorie, giusta la unita tabella *A*, la quale, occorrendo, potrà essere successivamente modificata con decreto Reale, purchè per ciascuna categoria sia conservato il numero complessivo degli uffici.

Agli uffici della prima categoria sono destinati i conservatori di I e II classe, ed agli uffici della seconda categoria i conservatori di III e IV classe.

Con decreto ministeriale può essere disposto il passaggio dei conservatori da un ufficio all'altro della stessa categoria.

Art. 3.

Le promozioni dei conservatori delle ipoteche da una classe all'altra si effettuano in ordine di anzianità ed in ragione della metà dei posti che si rendono vacanti nelle classi 1ª, 2ª e 3ª.

I conservatori, che non accettino le destinazioni che l'Amministrazione intenda assegnar loro in occasione di promozione, la quale importi la destinazione ad un ufficio della categoria superiore, possono, con dichiarazione scritta, rinunziare alla promozione, e resta nella esclusiva facoltà dell'Amministrazione di promuoverli o no, qualora se ne presenti l'opportunità, durante un anno dalla avvenuta rinunzia.

Trascorso l'anno, i detti conservatori possono essere riammessi a conseguire la promozione, mettendosi a disposizione dell'Amministrazione per la residenza; altrimenti s'intende rinnovata la rinunzia con gli effetti suindicati.

Art. 4.

La metà dei posti vacanti nelle prime tre classi non riservata ai conservatori, viene conferita a scelta, giusta le norme dei seguenti articoli, agli ispettori superiori del demanio, agli ispettori demaniali, ai ricevitori del registro, incaricati o no del servizio ipotecario, ai funzionari di prima e seconda categoria appartenenti agli uffici direttivi finanziari e dipendenti dal Ministero delle finanze, e nelle prime due classi, anche a funzionari dipendenti da altri Ministeri.

I posti che si rendono vacanti nella 4ª ed ultima classe sono interamente conferiti a scelta ai detti funzionari demaniali e degli uffici direttivi finanziari.

Art. 5.

Per aspirare ai posti di conservatore delle ipoteche di qualunque classe, gli ispettori superiori del demanio, gli ispettori demaniali, i funzionari degli uffici direttivi finanziari e gli altri funzionari non dipendenti dal Ministero delle finanze, debbono

essere forniti di uno stipendio che, compresi gli eventuali aumenti sessennali, non sia inferiore di oltre lire mille a quello del posto da conferire.

Essi però possono aspirare ai posti di conservatore anche quando siano provvisti di uno stipendio che non sia inferiore di oltre L. 1500 a quello del posto da conferire, purchè abbiano almeno 30 anni di servizio computabile per la pensione, se si tratta di posti di conservatore di 1ª classe, e 25 anni se di posti di 2ª classe. Con lo stesso requisito, relativamente alla misura dello stipendio, gli ispettori demaniali ed i funzionari degli Uffici direttivi finanziari possono aspirare anche ai posti di 3ª classe, quando abbiano almeno 20 anni di servizio.

I ricevitori del registro, incaricati o no del servizio ipotecario, possono aspirare ai posti di conservatore di:

1ª classe, se appartengono alla 1ª classe del ruolo unico di cui all'art. 10 del regolamento di pari data sugli uffici esecutivi domaniali;

2ª classe, se appartengono da almeno 4 anni alla 2ª classe, ed anche se appartengono da minor tempo alla detta classe, purchè abbiano almeno 25 anni di servizio computabile per la pensione;

3ª classe, se appartengono alla 2ª classe, oppure se appartengono da almeno 4 anni alla classe 3ª, ed anche se appartengono da minor tempo a questa classe, purchè abbiano almeno 20 anni di servizio;

4ª classe, se appartengono alla 3ª classe, o almeno da 4 anni alla 4ª classe.

Art. 6.

I posti da conferirsi a scelta in ciascuna delle prime due classi sono riservati per due quinti ai funzionari demaniali, per due quinti ai funzionari degli uffici direttivi finanziari e per un quinto agli altri funzionari dello Stato.

I posti da conferirsi a scelta nella 3ª classe sono riservati per due terzi ai funzionari demaniali e per un terzo ai funzionari degli uffici direttivi finanziari.

I posti della 4ª classe sono conferiti in ragione di un sesto ai funzionari degli uffici direttivi finanziari e di cinque sesti ai funzionari demaniali.

Art. 7.

Fino a concorrenza della metà dei posti di conservatore delle ipoteche che vengano conferiti a funzionari di prima categoria degli uffici direttivi finanziari, il Governo ha facoltà di far passare nei rispettivi corrispondenti ruoli come vice segretari quei sotto ispettori demaniali e quei ricevitori del registro, di qualunque provenienza, che ne facciano domanda.

Sono assegnati nel grado di vice segretario:

alla 3ª classe, con lo stipendio di L. 1500, i ricevitori di quinta classe con anzianità di classe non maggiore di 4 anni;

alla 2ª classe, con lo stipendio di L. 2000, i sotto ispettori che abbiano corrispondente stipendio, ed i ricevitori di quinta classe con anzianità di classe maggiore di 4 anni;

alla 1ª classe, con lo stipendio di L. 2500, i sotto ispettori che abbiano corrispondente stipendio, ed i ricevitori di quarta classe.

Nei detti passaggi i sotto ispettori ed i ricevitori sono graduati nella classe dei vice segretari, in base all'anzianità nella classe cui già appartengono al momento del passaggio.

I ricevitori però che, avendo più di quattro anni di anzianità nella classe quinta, passano nella seconda classe dei vice segretari, vi sono graduati in base alla detta anzianità diminuita dei quattro anni calcolati per l'assegnazione della classe.

A parità d'anzianità hanno la precedenza i vice segretari.

Art. 8.

Dai provvedimenti, che possono prendersi a carico dei conservatori delle ipoteche nelle ipotesi configurate nell'art. 8 del regolamento 16 luglio 1904, è esclusa la retrocessione alla classe inferiore.

II. — *Spese d'ufficio per il servizio ipotecario.*

Art. 9.

Dal novero delle spese d'ufficio designate dall'art. 26, secondo comma, della legge 13 settembre 1874, n. 2079, e facenti esclusivo carico ai conservatori delle ipoteche, sono eccettuate quelle relative alla provvista, manutenzione e riparazione dei mobili, scaffali ed armadi, cui provvederà direttamente lo Stato.

Il Governo procederà, nel limite dei fondi stanziati in bilancio, all'acquisto graduale dei mobili di proprietà dei conservatori delle ipoteche, in base al valore di stima da accertarsi al momento della pubblicazione del presente regolamento.

Art. 10.

A compenso di tutte quelle, fra le spese d'ufficio indicate nel precedente art. 9, alle quali non provvede direttamente lo Stato, i conservatori delle ipoteche, come pure, quanto al servizio ipotecario, i ricevitori del registro che ne sono incaricati, ricevono una indennità annuale consistente:

a) in una somma fissa che valga a compensare approssimativamente, a giudizio insindacabile del Governo, le spese normali anzidette, tenuto conto dell'opera personale che deve prestare anche il capo dell'ufficio;

b) in un'aliquota per ciascuna delle formalità eseguite a pagamento, a debito e gratuitamente, al di là di quel numero che il Governo riterrà già considerato per il compenso nella determinazione della detta somma fissa;

c) in una compartecipazione al prodotto della carta bollata speciale per gli stati e certificati ipotecari al di là di quel prodotto, che il Governo riterrà già considerato per il compenso nella determinazione della detta somma fissa.

La somma fissa di cui alla lettera *a*) è stabilita con decreto Reale ogni quinquennio, tenendo conto delle esigenze di servizio di ciascun ufficio; ma, per cause di carattere continuativo indipendenti dall'opera del capo d'ufficio e diverse da quelle già considerate, può essere modificata in più o in meno, pure con R. decreto, durante il quinquennio qualora ne risulti, a giudizio insindacabile del Governo, l'assoluta necessità o la piena giustificazione.

L'aliquota per ogni formalità di cui alla lettera *b*) e la compartecipazione di cui alla lettera *c*) sono, con decreto Reale, stabilite e modificate in misura uniforme per tutti gli uffici.

Il numero delle formalità ed il prodotto della carta bollata, oltre i quali per ogni ufficio cominciano rispettivamente ad applicarsi l'aliquota e la compartecipazione, sono determinati ed all'occorrenza modificati con decreto Ministeriale.

Agli effetti del computo delle formalità per l'applicazione dell'aliquota di cui alla lettera *b*) del presente *articolo*, la nota cumulativa, comprensiva cioè di più formalità, è considerata materialmente come una nota semplice e calcolata come una sola formalità.

Con motivato decreto Ministeriale sarà provveduto, di caso in caso, per la concessione ai detti funzionari di indennità a compenso delle eventuali spese di carattere straordinario, che si riferiscano all'ipotesi contemplata nell'art. 39 del regolamento di pari data sugli uffici esecutivi demaniali o che comunque non siano già considerate per la indennità annuale.

Le disposizioni del presente articolo sono pure da applicarsi a favore dei reggenti delle conservatorie delle ipoteche. Sono altresì applicabili a favore dei reggenti degli uffici misti del registro e delle ipoteche, ognorachè, ai sensi dell'art. 13 del regolamento anzidetto, le spese d'ufficio stiano a loro carico.

Art. 11.

L'indennità fissa, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 10, è corrisposta ad uguali rate mensili.

Le altre indennità, di cui alle lettere *b*) e *c*), in quanto ricorrano, sono liquidate e corrisposte ad esercizio finito; e nel caso che durante l'esercizio l'ufficio ipotecario sia stato tenuto da più gestori, l'intendenza di finanza, sentiti gli interessati ed il competente ispettore, provvede a ripartire, ove ne sia il caso, le dette indennità tra i diversi gestori adeguatamente al maggior lavoro da ciascun di essi sostenuto.

Allegato **A.**
Art. 2 del regolamento

TABELLA di ripartizione in due categorie delle conservazioni delle ipoteche.

N. d'ordine	UFFICI Sede	UFFICI Provincia	N. d'ordine	UFFICI Sede	UFFICI Provincia
		1ª Categoria.			
1	Acqui	Alessandria	25	Mantova	Mantova
2	Alba	Cuneo	26	Messina	Messina
3	Alessandria	Alessandria	27	Milano	Milano
4	Ancona	Ancona	28	Modena	Modena
5	Arezzo	Arezzo	29	Napoli	Napoli
6	Asti	Alessandria	30	Padova	Padova
7	Avellino	Avellino	31	Palermo	Palermo
8	Bergamo	Bergamo	32	Perugia	Perugia
9	Biella	Novara	33	Pisa	Pisa
10	Bologna	Bologna	34	Potenza	Potenza
11	Brescia	Brescia	35	Ravenna	Ravenna
12	Campobasso	Campobasso	36	Reggio Cal.	Reggio Cal.
13	Casale Mon.	Alessandria	37	Roma	Roma
14	Catania	Catania	38	Salerno	Salerno
15	Catanzaro	Catanzaro	39	Santa Maria C. V.	Caserta
16	Cosenza	Cosenza			
17	Ferrara	Ferrara	40	Siracusa	Siracusa
18	Firenze	Firenze	41	Torino	Torino
19	Forlì	Forlì	42	Trani	Bari
20	Genova	Genova	43	Trapani	Trapani
21	Girgenti	Girgenti	44	Treviso	Treviso
22	Lecce	Lecce	45	Udine	Udine
23	Lucera	Foggia	46	Venezia	Venezia
24	Macerata	Macerata	47	Verona	Verona
		2ª Categoria.			
1	Aosta	Torino	13	Frosinone	Roma
2	Aquila	Aquila	14	Grosseto	Grosseto
3	Ascoli Pic.	Ascoli Pic.	15	Ivrea	Torino
4	Benevento	Benevento	16	Lecco	Como
5	Cagliari	Cagliari	17	Livorno	Livorno
6	Caltanissetta	Caltanissetta	18	Lodi	Milano
7	Chiavari	Genova	19	Lucca	Lucca
8	Chieti	Chieti	20	Massa	Massa
9	Como	Como	21	Mondovì	Cuneo
10	Cremona	Cremona	22	Novara	Novara
11	Cuneo	Cuneo	23	Novi Liguro	Alessandria
12	Fermo	Ascoli Pic.	24	Oneglia	Porto Maur.
		Segue: 2ª Categoria.			
25	Parma	Parma	38	Schio	Vicenza
26	Pavia	Pavia	39	Siena	Siena
27	Pesaro	Pesaro	40	Sondrio	Sondrio
28	Piacenza	Piacenza	41	Spoleto	Perugia
[illegible]	Pinerolo	Torino	42	Teramo	Teramo
30	Pistoia	Firenze	43	Tortona	Alessandria
31	Reggio Em.	Reggio Em.	44	Urbino	Pesaro
32	Rieti	Perugia	45	Varese	Como
33	Rovigo	Rovigo	46	Vercelli	Novara
34	Saluzzo	Cuneo	47	Vicenza	Vicenza
35	San Remo	Porto Maur.	48	Vigevano	Pavia
36	Sassari	Sassari	49	Viterbo	Roma
37	Savona	Genova	50	Voghera	Pavia

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
LACAVA.

Il numero 575 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Visto il regolamento 16 luglio 1904, n. 458, per l'organizzazione degli uffici esecutivi demaniali;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze, che reca modificazioni al regolamento 16 luglio 1904, n. 458.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1° agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

REGOLAMENTO che reca modificazioni al regolamento 16 luglio 1904, n. 458.

I. — *Uffici del registro, bollo e demanio.*

Art. 1.

Senza attendere la scadenza del quinquennio, di cui all'art. 9

del regolamento 16 luglio 1904, potrà, semprechè risulti necessario, procedersi alla revisione della classificazione degli uffici del registro, anche limitatamente a quelli i cui redditi, per cause di carattere permanente o da ritenersi di effetto continuativo, risultino variati sensibilmente al disopra del limite massimo o al disotto del limite minimo delle rispettive classi.

La variazione però della classe dell'ufficio non dovrà influire sulla classificazione e graduatoria personale del titolare sanzionata dall'art. 19, secondo comma, del sopracitato regolamento.

Il titolare, il cui ufficio abbia cambiato di classe, in seguito a revisione della classificazione, sarà mandato, quando sia possibile, ad altro ufficio della sua classe.

Nel frattempo resterà, con la qualifica di ricevitore interino, nell'ufficio che è salito o disceso di classe.

Art. 2.

Per esclusiva norma dell'Amministrazione nelle destinazioni e nei traslochi, è pubblicata ogni anno una tabella indicante per ogni ufficio di ciascuna classe:

1° l'importo lordo complessivo degli aggi e degli altri proventi, di che nell'art. 10 del regolamento 16 luglio 1904, liquidati in ciascun esercizio dell'ultimo quinquennio;

2° la cifra delle spese effettive normali quale risulta giusta l'art. 52 del presente regolamento.

Nell'assegnazione degli uffici si avrà il maggior possibile riguardo alle risultanze della detta tabella, per modo che l'ufficio cui un ricevitore viene destinato, per promozione o per trasloco, dia approssimativamente un reddito netto di sua competenza.

S'intende come reddito di competenza del ricevitore quello al netto delle spese effettive di ufficio, giusta la detta tabella, il quale stia tra il limite minimo ed il limite massimo della classe a cui il ricevitore appartiene.

Art. 3.

Agli uffici che, giusta le risultanze della tabella, di cui al precedente articolo, abbiano di fatto un reddito netto inferiore al minimo della competenza dei ricevitori della stessa corrispondente classe, quando non si presenti opportuno di destinarvi d'ufficio per trasloco ricevitori della stessa classe, o per promozione quelli della classe inferiore, possono essere mandati con la qualifica di titolari interini i ricevitori della detta classe inferiore, oppure di altre classi inferiori, purchè questi ultimi, secondo le risultanze della tabella, non vadano a percepire un reddito netto superiore al massimo della loro competenza.

Resta ferma nell'Amministrazione la facoltà di disporre i trasferimenti dei ricevitori dall'uno all'altro ufficio della stessa classe, con particolare riguardo, in quanto sia possibile, alle risultanze della surricordata tabella.

Art. 4.

Le promozioni dei ricevitori hanno luogo da una classe all'altra con le regole stabilite dall'art. 19 del regolamento 16 luglio 1904, in base alla loro graduatoria personale ed a misura che si fanno posti vacanti nelle rispettive classi.

Se al momento in cui un ricevitore debba essere promosso da una classe all'altra, l'ufficio allora disponibile nella classe superiore si trovi nelle condizioni indicate dal primo comma dell'articolo 3, egli è ugualmente promosso alla classe superiore, ma ha il diritto di continuare a restare con la qualifica di titolare interino nell'ufficio da lui occupato, in attesa che l'Amministrazione lo mandi in seguito ad altro ufficio di sua competenza.

Quando gli uffici disponibili nella classe superiore abbiano, secondo la tabella, un reddito netto, il quale, sebbene non inferiore al minimo della competenza del rispettivo titolare ordinario, sia però di poco superiore a quello dell'Ufficio occupato dal ricevitore da promuoversi, è in facoltà dell'Amministrazione di adottare il provvedimento di cui al precedente comma.

La stessa facoltà può essere esercitata dall'Amministrazione, anche indipendentemente dalle condizioni di reddito degli uffici disponibili, nel caso che il ricevitore da promuoversi occupi un ufficio, il cui reddito netto, sempre giusta la tabella, corrisponda già alla competenza dei ricevitori della classe superiore.

Art. 5.

Se al momento in cui un ricevitore del registro deve essere promosso da una classe all'altra, non vi sia alcun ufficio disponibile nella classe superiore, in quanto la promozione dipenda dalla vacanza del posto occupato da un titolare di ufficio misto (il quale va conferito con le norme del successivo art. 13), egli è ugualmente promosso alla classe superiore, ma continua a restare con la qualifica di titolare interino nell'ufficio da lui occupato, in attesa che l'Amministrazione lo mandi in seguito ad altro ufficio di sua competenza.

Art. 6.

I ricevitori, che non accettino le destinazioni che l'Amministrazione intenda assegnar loro in occasione di promozione, possono, con dichiarazione scritta, rinunziare alla promozione, e resta nella esclusiva facoltà dell'Amministrazione di promuoverli o no, qualora se ne presenti l'opportunità, durante un anno dall'avvenuta rinunzia.

Trascorso l'anno, i detti ricevitori possono essere riammessi a conseguire la promozione, mettendosi a disposizione dell'Amministrazione per la residenza: altrimenti s'intende rinnovata la rinunzia con gli effetti suindicati.

Art. 7.

I titolari interini possono conservare la cauzione, di cui sono forniti, indipendentemente dalle riscossioni dell'ufficio cui vengono preposti con tale qualità, eccezione fatta per il caso considerato nell'ultimo comma dell'art. 4.

Art. 8.

Il minimo dei proventi, calcolati al netto delle spese legali, giusta l'art. 10 del regolamento 16 luglio 1904, in annue L. 2000, è garantito senza la limitazione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 9.

Pei ricevitori del registro, nel caso contemplato dall'art. 20 del detto regolamento, è sostituito al provvedimento della destinazione ad ufficio di classe inferiore quello della destinazione ad ufficio di minore importanza della stessa classe.

II. — *Uffici misti del registro e delle ipoteche.*

Art. 10.

È abolita la classificazione degli uffici misti del registro e delle ipoteche; e verrà formato un ruolo unico dei titolari degli uffici del registro e di quelli degli uffici misti.

Gli attuali titolari di uffici misti torneranno ad essere incorporati nel ruolo dei ricevitori del registro, e saranno in esso collocati al posto che oggi avrebbero se, sin dalla sua formazione, vi fossero stati inclusi con assegnazione alla classe cui rispettivamente appartenevano nel precedente ruolo unico, e se vi fossero stati graduati con le norme stabilite nel secondo comma dell'art. 19 del regolamento 16 luglio 1904.

Quelli, tra gli attuali titolari degli uffici misti, che siano stati nominati dopo l'attuazione del regolamento medesimo, torneranno nel ruolo dei ricevitori del registro al posto che oggi vi occuperebbero se non ne fossero usciti per effetto della detta nomina.

Il nuovo ruolo unico sarà pubblicato entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

In seguito a loro domanda, i titolari degli uffici misti del registro e delle ipoteche possono essere destinati ad un ufficio del registro della classe a cui apparterranno nel ruolo unico.

Art. 11.

Gli uffici misti sono graduati, distintamente dagli uffici del registro, in unica tabella da approvarsi con decreto Ministeriale, seguendo l'ordine decrescente dell'entità del reddito complessivo costituito dalla media degli aggi ed altri proventi, al netto delle spese legali di cui all'art. 10 del regolamento 16 luglio 1904, e dall'assegno fisso per il servizio ipotecario.

La graduatoria degli uffici misti potrà essere modificata quando ne sorga la necessità.

Art. 12.

Agli effetti del conferimento degli uffici misti è pubblicata ogni anno apposita tabella, da cui risultino, oltre le indicazioni designate ai numeri 1 e 2 del precedente art. 2, anche l'assegno fisso pel servizio ipotecario e la indennità per le spese d'ufficio inerenti al servizio medesimo.

Art. 13.

Gli uffici misti vacanti sono conferiti ai titolari di altri uffici misti di uguale o minore importanza, secondo la tabella, tenendo conto della loro anzianità di classe; od anche a scelta ai ricevitori del registro, che ne facciano domanda.

Possono essere conferiti a scelta anche agli ispettori demaniali di terza o quarta classe, che ne facciano domanda. In tale ipotesi gli ispettori vanno ad occupare nel ruolo dei ricevitori il posto che loro compete secondo le norme stabilite dall'art. 59.

Tra un titolare di ufficio misto ed un ricevitore del registro od ispettore appartenenti alla medesima o corrispondente classe, la preferenza, se non vi sono ragioni di demerito, spetta al primo, indipendentemente dalle rispettive anzianità. Tra un ricevitore ed un ispettore che siano di classe superiore ed un ricevitore di classe inferiore che sia già titolare di ufficio misto, il conferimento è fatto a scelta.

Art. 14.

La promozione di classe che dipenda dalla vacanza del posto occupato da un titolare di ufficio del registro, e che spetti ad un titolare di ufficio misto, secondo il ruolo unico di cui al precedente art. 10, non dà luogo a cambiamento di ufficio se non in quanto questi intenda di valersi della facoltà concessagli dall'ultimo comma del detto articolo.

In tale ipotesi egli è destinato ad un ufficio del registro della classe, cui per effetto della promozione va ad appartenere; e si fa luogo al conferimento dell'ufficio misto, già da lui occupato, ai termini dell'art. 13.

Nell'ipotesi negativa, egli viene bensì ascritto alla classe superiore, ma resta a gerire lo stesso ufficio misto; e contemporaneamente si fa luogo alla promozione di altro ricevitore ai sensi dell'art. 4, primo comma, e questi va ad occupare l'ufficio del registro vacante nella classe superiore.

Se la promozione spettante ad un titolare di ufficio misto dipenda dalla vacanza del posto occupato da altro titolare di ufficio misto, il ricevitore da promuoversi è ascritto alla classe superiore, e può rimanere nel proprio ufficio od essere trasferito all'altro ufficio misto vacante, ai sensi dell'art. 13; e si fa quindi luogo al conferimento dell'ufficio misto rimasto scoperto.

Art. 15.

I titolari degli uffici misti di registro e di ipoteche, che, per qualsiasi causa, si dimostrino non idonei a sopperire alle esigenze del servizio cui sono preposti, possono, con motivato decreto Ministeriale, essere destinati ad altri uffici misti di minore importanza od anche ad uffici del registro della medesima classe.

Ai titolari degli uffici misti è applicabile, per il servizio ipotecario, il secondo comma dell'articolo 8 del regolamento 16 luglio 1904.

III. — *Reggenze degli uffici esecutivi demaniali.*

Art. 16.

In caso di vacanza delle conservatorie delle ipoteche od anche nei casi in cui, per temporanea assenza dei titolari, occorre far luogo a passaggio di gestione, la reggenza dei detti uffici, secondo la loro importanza, è affidata agli ispettori superiori, agli ispettori, o ai sotto ispettori, i quali non possono rifiutare l'incarico.

In casi speciali, la reggenza può essere affidata anche a ricevitori di uffici del registro dello stesso luogo, che continuino, durante l'incarico, a gerire i propri uffici, conservando il godimento dell'aggio e degli altri utili.

Il reggente, indipendentemente dalle indennità di viaggio e di soggiorno che possano competergli a tenore del seguente art. 20, conserva lo stipendio, o, come sopra, l'aggio e gli utili di cui è provvisto. Egli, durante la reggenza, percepisce inoltre gli emolumenti, e consegue, a compenso delle spese d'ufficio, la quota dell'indennità annuale, proporzionalmente al tempo della reggenza.

Art. 17.

Le reggenze degli uffici di registro, con passaggio di gestione, sono affidate agli ispettori, ai sotto ispettori, ai volontari, ai commessi gerenti ed a quei commessi di carriera che riuniscano i requisiti indicati agli articoli 28 e 32

In via eccezionale, le reggenze potranno affidarsi anche a ricevitori del registro, che momentaneamente non abbiano gestione di altro ufficio, e potranno pure affidarsi a ricevitori di uffici dello stesso luogo, che continuino, durante l'incarico, a gerire i propri uffici conservando il godimento dei relativi utili.

Quando la reggenza sia determinata da congedo accordato al titolare per motivi di salute, questi, dal giorno in cui ha principio la consegna dell'ufficio sino alla scadenza del congedo, continua a percepire l'intero aggio col carico di tutte le spese d'ufficio. Ed il reggente, indipendentemente dalle indennità di viaggio e di soggiorno che possano competergli, conserva lo stipendio di cui sia provvisto o l'indennità di volontario, fruisce dei proventi casuali dell'ufficio, e riceve dall'Amministrazione uno speciale compenso corrispondente al quarto dell'aggio al netto delle spese effettive. Nel caso però che il reggente abbia diritto all'indennità di soggiorno, dovrà dall'ammontare di essa dedurre il suddetto speciale compenso.

Se il congedo sia accordato per altre cause, dopo prelevate le spese d'ufficio effettive, l'aggio, dal giorno in cui ha principio la consegna dell'ufficio sino alla scadenza del congedo, viene attribuito per tre quarti al titolare, e per l'altro quarto, unitamente ai proventi casuali, al reggente indipendentemente dallo stipendio di cui sia provvisto o dall'indennità di volontario. Però quando egli abbia diritto alla indennità di soggiorno, dovrà dall'ammontare di essa dedurre la somma percepita a titolo di aggio.

Nel caso che, scaduto il congedo, la reggenza continui, come pure in tutti gli altri casi di assenza del titolare, e nel caso di vacanza di un ufficio del registro, il reggente percepisce la totalità dell'aggio e degli altri proventi, col carico delle spese d'ufficio. Qualora il reggente sia provvisto di stipendio fisso ha facoltà di optare per lo stipendio. In questa ipotesi egli, oltre lo stipendio, percepisce un quarto dell'aggio al netto delle spese effettive ed i proventi casuali; e riceve inoltre il rimborso delle dette spese dall'Amministrazione, la quale fa propri gli altri tre quarti dell'aggio netto.

La somma però percepita dal reggente a titolo di aggio dovrà dedursi dall'ammontare dell'indennità di soggiorno, che potesse competergli.

Art. 18.

Le reggenze degli uffici misti di registro e di ipoteche, con passaggio di gestione, sono secondo la loro importanza, affidate agli

ispettori o ai sotto ispettori, i quali non possono rifiutare l'incarico.

Qualora la reggenza sia determinata da congedo accordato al titolare per motivi di salute, questi dal giorno in cui ha principio la consegna dell'ufficio sino alla scadenza del congedo, continua a percepire l'intiero aggio, l'assegno fisso per il servizio ipotecario e l'indennità per le spese d'ufficio relative allo stesso servizio; ma restano a suo carico tutte le spese inerenti ai due servizi del registro e delle ipoteche. Il reggente, indipendentemente dalle indennità di viaggio e di soggiorno che possano competergli, percepisce, oltre lo stipendio, gli emolumenti ipotecari, i proventi casuali del ramo registro ed uno speciale compenso corrispondente al quarto dell'aggio netto e dell'assegno fisso. Questo speciale compenso, a carico dell'Amministrazione, dovrà essere dedotto dall'ammontare dell'indennità di soggiorno, che spettasse al reggente.

Qualora il congedo sia accordato per altre cause, il titolare, dal giorno in cui ha principio la consegna dell'ufficio fino alla scadenza del congedo, percepisce tre soli quarti dell'aggio netto e dell'assegno fisso pel servizio ipotecario e l'intiera indennità per spese d'ufficio relative allo stesso servizio, rimanendo a suo carico tutte le spese d'ufficio inerenti ai due servizi del registro e delle ipoteche. L'altro quarto dell'aggio netto e dell'assegno fisso, insieme agli emolumenti ipotecari ed ai proventi casuali del ramo registro, è percepito dal reggente, il quale, ove abbia diritto all'indennità di soggiorno, deve, dall'ammontare di essa, dedurre le somme percepite sia a titolo di aggio che di assegno fisso.

Agli effetti suindicati si considera come aggio netto la differenza tra il complesso dell'aggio lordo con l'aggiunta dell'indennità per le spese del servizio ipotecario ed il complesso delle spese effettive tanto del servizio del registro quanto di quello ipotecario.

Nel caso che, scaduto il congedo, la reggenza continui, come pure in tutti gli altri casi di assenza del titolare, e, nel caso di vacanza di un ufficio misto, il reggente ha facoltà di optare per gli utili dell'ufficio col carico di tutte le spese, ovvero per lo stipendio.

In questa seconda ipotesi egli, oltre lo stipendio, percepisce un quarto dell'aggio netto come sopra determinato e dell'assegno fisso per il servizio ipotecario, gli emolumenti ipotecari ed i proventi casuali del ramo registro, e riceve inoltre il rimborso delle spese effettive dall'Amministrazione, la quale fa propri gli altri tre quarti dell'aggio netto e dell'assegno fisso per il servizio ipotecario e l'indennità per le spese allo stesso servizio relative. Le somme però percepite dal reggente a titolo di aggio e di assegno fisso per il servizio ipotecario dovranno dedursi dall'ammontare dell'indennità di soggiorno, che potesse competergli.

Art. 19.

Il congedo, per qualunque causa accordato, comincia a decorrere dal giorno in cui hanno termine le operazioni di consegna dell'ufficio al reggente o di resa del conto giudiziale, ed in ogni caso non mai al di là di quindici giorni dall'inizio di tali operazioni.

Art. 20.

In tutti i casi di reggenze considerati negli articoli 16, 17 e 18, il reggente, provvisto o no di stipendio o di aggio, che stia fuori del luogo di sua ordinaria residenza, consegue le indennità di viaggio e di soggiorno stabilite per gli impiegati in missione.

Però l'indennità di soggiorno non è corrisposta pel periodo durante il quale il reggente abbia percepito l'intero aggio, nè per il tempo che egli abbia impiegato oltre quindici giorni nelle operazioni di riconsegna e di resa del conto giudiziale.

IV. — *Cauzioni.*

Art. 21.

La tabella graduale delle cauzioni che, giusta l'art. 17 del regolamento 16 luglio 1904, debbono prestare a favore dell'erario i conservatori delle ipoteche, i ricevitori del registro, bollo e demanio ed i ricevitori del registro aventi il carico del servizio ipotecario, è modificata come appresso per gli introiti medi che superano L. 30,000 e non L. 100,000.

Se gli introiti superano L. 30,000	e non L. 45,000	L. 3,000
» » » » 45,000	» » » 60,000	» 4,000
» » » » 60,000	» » » 80,000	» 5,000
» » » » 80,000	» » » 100,000	» 6,000

La penalità stabilita nell'ultimo comma dell'art. 18 del detto regolamento a carico dell'impiegato, che nel termine della proroga non abbia prestata o completata la cauzione, è determinata, per ogni giorno di ritardo, in ragione dell'un per cento al mese dell'importo della cauzione da prestare o di quello che manca per completarla.

V. — *Volontariato.*

Art. 22.

Gli aspiranti al volontariato demaniale devono avere non meno di diciotto anni compiuti e non più di ventotto, ed essere forniti almeno della licenza liceale o d'Istituto tecnico.

Il diploma di laurea in giurisprudenza costituisce negli esami un diritto di preferenza a parità di punti.

Art. 23.

In relazione all'art. 21 del regolamento 16 luglio 1904, l'aspirante al volontariato demaniale deve dimostrare di poter fornire una malleveria di almeno L. 3,000.

Art. 24.

Nel limite del fondo stanziato in bilancio, l'indennità mensile di L. 50, di che nell'art. 29 del detto regolamento, può essere concessa ai volontari, anche se non ancora abilitati al posto di ricevitore del registro, e può essere elevata sino a L. 90 in favore di quei volontari, già abilitati o no al detto posto, che d'ufficio siano destinati o trasferiti in residenza diversa da quella della loro famiglia o dalla loro residenza anteriore alla nomina.

La detta indennità cessa durante le reggenze quando il volontario percepisce l'intero aggio.

Art. 25.

La durata minima del tirocinio, dopo il quale, ai termini dell'art. 30 del regolamento 16 luglio 1904, i volontari demaniali sono ammessi all'esame d'idoneità per il posto di ricevitore, può, con decreto Ministeriale, essere ridotta a dodici mesi, volta per volta che ne sia riconosciuta l'assoluta necessità per l'Amministrazione.

VI. — *Commessi di carriera.*

Art. 26.

I commessi indicati al n. 3 dell'art. 34, i quali non abbiano demeritato per servizio o per condotta, e siano forniti almeno della licenza ginnasiale o del certificato di promozione al terzo anno di Istituto tecnico, escluso qualsiasi titolo equipollente, sono ammessi ad un esame di concorso pei posti di ricevitore, purchè, nel periodo che intercede tra il giorno in cui il concorso è bandito e quello in cui scade il termine fissato per la presentazione delle domande, oltre ad avere i suaccennati requisiti, siano entrati nel ventesimo anno di età e non abbiano oltrepassato il venticinquesimo anno.

Tale esame versa sulle stesse materie degli esami per l'abilitazione dei volontari a ricevitore, e comprende inoltre le altre ma-

terie di cultura generale e giuridica, che sono designate nel programma da stabilirsi, volta per volta, con decreto Ministeriale.

Con lo stesso decreto è designato il numero dei posti messi a concorso.

Gli aspiranti all'esame debbono presentare, insieme alla domanda:

1° l'atto di nascita ed i titoli di studio;

2° il certificato di cittadinanza italiana, il certificato del casellario giudiziale, il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ed il certificato medico di che nell'art. 35. Questi certificati debbono essere di data non anteriore a tre mesi;

3° le attestazioni dei gestori degli uffici in cui gli aspiranti hanno prestato servizio.

Art. 27.

Coloro, che in due concorsi non conseguono almeno l'idoneità, non sono più ammessi a concorrere.

I vincitori del concorso assumono il titolo di commessi di carriera, e, a seconda del risultato degli esami, sono classificati in una graduatoria distinta da quella dei volontari demaniali.

A parità di punti la precedenza spetta a chi sia fornito di titoli di studio prevalenti, ed a parità di titoli di studio è preferito il più anziano d'età.

Art. 28.

Ferme le norme in vigore concernenti la nomina dei commessi geronti di cui nell'art. 51 del regolamento 16 luglio 1904, i commessi di carriera possono essere assunti in questa qualità dai titolari degli uffici del registro e degli uffici misti del registro e delle ipoteche, con sede in capoluoghi di Provincia o di circondario giudiziario.

Possono essere assunti anche dai titolari di uffici di altre sedi, quando dall'Amministrazione ne sia riconosciuta la convenienza o l'opportunità nell'interesse del servizio.

Però il numero massimo dei commessi di carriera non può essere superiore a 120.

L'assunzione ha luogo mediante atto di nomina da farsi dai titolari, e da comunicarsi in originale all'intendenza di finanza, la quale, ove nulla siavi in contrario, ne prende atto apponendovi analoga dichiarazione.

Il commesso di carriera, prima di essere assunto in servizio, deve prestare il giuramento nelle forme stabilite per gli impiegati dello Stato.

La nomina attribuisce al commesso di carriera la rappresentanza del ricevitore nei casi di legittimo e giustificato impedimento, o di assenza autorizzata.

Peraltro negli uffici misti del registro e delle ipoteche, perchè il commesso di carriera possa supplire il titolare, deve essere riconosciuto come commesso gerente ipotecario ai sensi dell'art. 20 della legge 13 settembre 1874, n. 2079.

Il titolare risponde dell'operato del commesso da lui nominato; ed a tale effetto la cauzione prestata per la gestione del titolare medesimo deve essere estesa a garanzia della gestione del commesso.

Art. 29.

Dopo non meno di cinque anni di servizio effettivo dal termine dell'esame, dei quali almeno quattro in qualità di commessi di carriera, purchè non vi siano speciali ragioni di demerito, i detti commessi, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 27, sono nominati ricevitori in concorso coi volontari, nella proporzione di un terzo dei posti vacanti, dopo esaurita la graduatoria degli attuali commessi gerenti, cui spetta il diritto di conseguire la metà dei posti, giusta l'art. 51 del regolamento 16 luglio 1904.

Agli effetti del computo del servizio effettivo non si dedurranno le interruzioni per cause debitamente giustificate, quali il difetto nei reggenti della facoltà di nominare commessi di carriera, il ritardo della nuova nomina in occasione di cambiamento di titolare, le malattie e simili.

Art. 30.

Anche dopo decorso il quinquennio stabilito dall'articolo precedente e fino a che non siano nominati al posto di ricevitore, i commessi di carriera hanno l'obbligo di continuare a prestare servizio.

In caso di interruzione, l'Amministrazione li invita a riprendere servizio entro congruo termine, decorso il quale infruttuosamente, sono considerati dimissionari e cancellati dal ruolo.

Art. 31.

I commessi di carriera non hanno obbligo immediato di dare cauzione a favore dello Stato.

Nel corso però dell'ultimo semestre del quinquennio di servizio debbono prestarla nella misura di L. 1000 prescritta pei volontari demaniali.

Coloro, che in tale termine non abbiano ottemperato all'obbligo della cauzione, perdono il loro turno per la nomina a ricevitore; ma, al momento in cui si siano messi in regola con la cauzione, riacquistano, di fronte ai commessi di carriera non ancora nominati ricevitori, la precedenza nella graduatoria.

Trascorso un biennio dalla scadenza del termine senza che sia prestata la cauzione, gli inadempienti perdono definitivamente il diritto alla nomina a ricevitore.

I commessi di carriera, che abbiano già prestata la cauzione e che, prima della nomina a ricevitore, rinunzino al loro turno perdono per un anno il diritto alla nomina; e se, trascorso l'anno, rinunzino di nuovo, perdono definitivamente tale diritto.

In entrambe le ipotesi considerate nei due precedenti capoversi, i commessi, che siano definitivamente decaduti dal diritto alla nomina a ricevitore, possono continuare a prestare servizio come commessi di carriera in soprannumero.

Art. 32.

I commessi di carriera, compiuto il quarto anno di servizio dall'esame, possono essere incaricati della reggenza di uffici del registro, purchè abbiano prestata la cauzione indicata nell'articolo precedente.

Art. 33.

I ricevitori del registro non provvisti di commesso gerente o di commesso di carriera possono essere autorizzati dall'Intendenza di finanza a delegare, sotto la propria responsabilità, uno dei loro commessi privati a rappresentarli nei casi di assenza autorizzata, o di legittimo e giustificato impedimento.

All'uopo, mediante atto di sottomissione, deve la cauzione essere estesa all'operato del Commesso prescelto.

Le disposizioni del presente articolo non si estendono ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori degli uffici misti del registro e delle ipoteche, la cui rappresentanza è regolata dall'art. 20 della legge 13 settembre 1874, n. 2079.

VII — *Personale sussidiario.*

Art. 34.

Appartengono al personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali:

1° i commessi di carriera di cui all'art. 26 e seguenti, e, fino al completo esaurimento della relativa graduatoria, i commessi gerenti considerati nell'art. 51 del regolamento 16 luglio 1904;

2° i commessi gerenti nominati dai conservatori delle ipoteche, ai termini dell'art. 20 della legge 13 settembre 1874, n. 2079;

3° i commessi a mercede fissa che prestano un servizio permanente, che non abbiano altra posizione stabile, e che abbiano già compiuto un anno di servizio.

Sono compresi in questa categoria i commessi pure non aventi

altra stabile posizione e pagati a cottimo, ossia in proporzione del lavoro, ma che prestano da oltre un anno un servizio permanente e conseguono di fatto una retribuzione complessiva giornaliera equiparabile quantitativamente alla mercede fissa degli altri commessi.

4° i commessi, di cui al precedente n. 3, assunti in prova od anche in via definitiva, che non abbiano ancora terminato un anno di servizio;

5° gli avventizi, ossia i commessi che sono assunti straordinariamente in via temporanea, oppure che hanno in ogni modo, fuori dell' ufficio demaniale, una posizione stabile, o pei quali il lavoro nello stesso ufficio non costituisce l'occupazione principale.

Sono pure compresi in questa categoria tutti indistintamente i commessi che siano provvisti di pensione vitalizia a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione.

Art. 35.

La disposizione dell'art. 35 del regolamento 16 luglio 1904 si estende a tutti i commessi designati ai nn. 3 e 4 dell'art. 34 del presente regolamento, qualunque siano le loro attribuzioni, ossia, tanto se debbano essi attendere a soli lavori di concetto o di computisteria o d'ordine, quanto se promiscuamente a lavori di queste diverse specie.

Per gli effetti dell'autorizzazione prescritta dal detto art. 35, ai documenti da esso richiesti devono aggiungersi l'atto di nascita ed il certificato d'idoneità fisica rilasciato da non oltre tre mesi da un ufficiale sanitario militare, o da un medico provinciale, o, in difetto e per giustificate circostanze, da un medico condotti comunale.

Art. 36.

I commessi in generale, tanto degli uffici ipotecari che di quello del registro aventi o no il servizio ipotecario, sono, dai rispettivi capi d'ufficio, retribuiti, salvo il disposto dagli articoli 52 e 53, con riguardo alla qualità delle attribuzioni che essi disimpegnano, alla durata dell'orario normale, alla loro capacità, alle condizioni speciali dell'ufficio, alle condizioni e consuetudini locali, ed a tutti gli altri coefficienti d'indole personale, che possono influire sulla determinazione della mercede.

Art. 37.

A riguardo del personale sussidiario, i capi d'ufficio:

1° stabiliscono e variano a seconda del bisogno il reparto delle attribuzioni tra i diversi commessi, nel modo che i medesimi capi d'ufficio ritengono più opportuno;

2° fissano l'orario che da ciascun commesso normalmente deve essere osservato, salva la facoltà di prolungarlo tutte le volte che i capi d'ufficio lo giudichino necessario e di stabilire turni nei giorni festivi;

3° possono concedere permessi d'assenza e determinarne, anche di volta in volta, la durata, il modo di usufruirne e le condizioni a seconda delle circostanze;

4° esercitano il potere disciplinare.

Art. 38.

Ai commessi indicati ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 34, durante l'assenza per malattia debitamente accertata che rechi impedimento al lavoro, i capi d'ufficio debbbono continuare a corrispondere l'intera mercede fino al limite di tre mesi, e debbono intanto soddisfare alle esigenze del servizio, intensificando l'opera loro personale e quella degli altri commessi, anche oltre l'orario normale.

Se la malattia si protragga al di là di tre mesi, i capi d'ufficio possono sospendere la mercede ai commessi malati per erogarla in quel modo che ritengano migliore per supplire provvisoriamente all'opera dei commessi assenti dandone partecipazione all'Intendenza di finanza.

Qualora però al termine del sesto mese la malattia perduri e sia necessario provvedere in modo definitivo all'assetto dell'ufficio, i commessi malati sono considerati come non più appartenenti all'ufficio senza pregiudizio della loro riammissione nello stesso ufficio, se conciliabile coi sopravvenuti mutamenti di personale o coi mezzi disponibili.

Se per impegni già assunti con altri dal capo d'ufficio questa riammissione non sia possibile, i commessi rimasti fuori di servizio per malattia vengono, a loro richiesta, compresi nell'elenco di cui all'art. 45.

Art. 39.

Se la malattia dei commessi, di cui all'art. 38, duri più di quindici giorni, e, prima che trascorra il termine di tre mesi stabilito nel primo comma dell'articolo medesimo, venga dall'Amministrazione accertato che l'intensificazione dell'opera del capo d'ufficio e dei rimanenti commessi non basti a fronteggiare le esigenze del servizio, il capo d'ufficio può, con mezzi straordinari, provvedere al bisogno, anche prima che cessi la corresponsione della mercede ai commessi malati, giusta il comma secondo dell'anzidetto art. 38.

L'Amministrazione rifonde, in tale ipotesi, al capo d' ufficio la maggiore spesa che egli provi di avere sostenuto.

Detta rifusione ha luogo in base a motivati decreti Ministeriali a favore dei conservatori delle ipoteche e dei ricevitori incaricati o no del servizio ipotecario, mediante uno speciale compenso, il quale, secondochè si riferisca a spese per il servizio ipotecario o per gli altri servizi, costituisce un supplemento straordinario alla indennità annuale, o sta, pel detto solo effetto, in luogo di un corrispondente aumento dell'aggio d'esazione.

In casi speciali, quando la malattia del commesso si protragga oltre il terzo mese, il Ministero delle finanze, può, a seconda delle circostanze, prolungare eccezionalmente, fino al termine massimo del sesto mese, la conservazione in tutto od in parte della mercede, salvo a dare al capo d'ufficio, che la corrisponde, l'equivalente compenso nel modo sopraindicato.

Art. 40.

I ricevitori del registro possono infliggere, ai dipendenti commessi indicati ai nn. 1 e 3 dell'art. 34, la censura o la sospensione dalla mercede.

La censura consiste in una riprensione per iscritto e si applica per lievi mancanze, purchè non vi sia recidiva nelle stesse.

La sospensione della mercede è applicabile con ordine scritto fino alla durata massima di quindici giorni, non esonera il commesso dall'obbligo di prestare servizio, e viene inflitta per la recidiva nelle mancanze che hanno dato luogo a censura, per brevi assenze arbitrarie, per insubordinazione, per simulata malattia, per modi inurbani o scorretti verso il pubblico, e per altre mancanze che non abbiano tale gravità da giustificare il licenziamento ai termini dell'art. 41.

Pei commessi di cui al n. 1 del detto art. 34, la censura e la sospensione sono annotate nello stato personale di servizio.

Le somme che dai capi d'ufficio vengano, per effetto delle inflitte sospensioni, ritenute sulle mercedi dei commessi, sono introitate dall'Erario ed accantonate ai termini dell'art. 49 del regolamento 16 luglio 1904, per erogarle in favore del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali, in conformità ad altre disposizioni da emanarsi.

Art. 41.

I commessi degli uffici del registro appartenenti alle categorie di che ai nn. 1 e 3 dell'art. 34 non possono, senza giusti motivi debitamente comprovati, essere licenziati nè da titolari, nè da reggenti degli uffici medesimi neanche quando i commessi siano stati assunti da precedenti gestori.

Salva la denunzia all'autorità giudiziaria, in quanto vi sia materia, sono cause di licenziamento:

1° l'abituale negligenza nel servizio o l'abituale inosservanza dell'orario o della disciplina;

2° la grave insubordinazione;

3° l'abituale arbitraria assenza dall'ufficio;

4° l'abbandono volontario dell'ufficio seguito dal rifiuto a riprendere servizio dopo espresso ordine individuale;

5° gli artifici nella prestazione dell'opera, preordinati allo scopo di ostacolare o perturbare la continuità e regolarità del servizio;

6° le infedeltà, gli abusi ed ogni altra grave mancanza od irregolarità commessa nel l'esercizio delle proprie incombenze, od in relazione alle medesime;

7° la condanna giudiziaria penale, quando il fatto che la produsse sia considerato tale da rendere incompatibile la permanenza del commesso nell'ufficio;

8° ogni grave mancanza od irregolarità di qualsiasi genere, estranea alle attribuzioni d'ufficio, quando produca l'incompatibilità di cui al precedente numero;

9° l'assoluta inettitudine nel disimpegno delle incombenze affidate.

I licenziati da un ufficio non possono, di regola, essere riammessi in alcun altro ufficio demaniale.

Rimane salva la facoltà nel Ministero delle finanze di ordinare il licenziamento dei detti commessi quando, ai termini del presente articolo, ricorra l'applicazione di tale misura, e questa non sia presa direttamente dal ricevitore.

I commessi di carriera ed i commessi gerenti indicati al n. 1 dell'art. 34, che commettessero gravi mancanze da giustificare il loro licenziamento, sono cancellati dal ruolo.

Art. 42.

Ai licenziamenti dei commessi degli uffici del registro, giusta il precedente art. 41, il ricevitore non può procedere senza avere prima inteso al riguardo il parere dell'ispettore demaniale competente, eccettuati i casi in cui possa occorrere l'immediato allontanamento del commesso dall'ufficio.

Salvo questi casi, e salvo quelli di licenziamento per le cause considerate nell'art. 41 ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, il ricevitore deve dare al commesso licenziato, nei sensi dello stesso art. 41, il preavviso di almeno tre mesi, fermo l'obbligo nel commesso di continuare a prestare l'opera propria, o deve pagargli subito tre mesi di mercede, qualora il ricevitore preferisca esonerarlo immediatamente dal servizio.

Art. 43.

I ricevitori del registro debbono dare comunicazione immediata e motivata all'intendente di finanza dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli 40 e 41.

Contro i suddetti provvedimenti il commesso può produrre reclamo all'intendente di finanza, il quale, intese le deduzioni scritte del ricevitore ed, occorrendo, quelle del reclamante, e sentito il parere dell'ispettore, se riconosce non giustificate le punizioni di cui all'art. 40, può revocarle; o se ritiene ingiusto il licenziamento, interpone i suoi buoni uffici per la riammissione in servizio del commesso licenziato, salvo a provvedere in via disciplinare contro il ricevitore per la inosservanza delle disposizioni regolamentari relative alla stabilità dei commessi.

Art. 44.

Il ricevitore che si rifiuti a riassumere il commesso che l'intendente ritenga non giustamente licenziato, è tenuto a corrispondergli un'indennità uguale a tre mesi di mercede, quando il commesso sia stato immediatamente allontanato dall'ufficio e non gli siano stati già pagati i tre mesi di mercede, oppure un'indennità uguale ad un mese, indipendentemente dall'ordinaria mercede, per tutto il tempo del preavviso, quando il licenziamento sia seguito senza contemporaneo allontanamento dall'ufficio.

In entrambi i casi l'intendente fa le opportune comunicazioni al Ministero per la inclusione del detto commesso nell'elenco di cui all'art. 45.

Art. 45.

Dei commessi licenziati e meritevoli di riammissione ai sensi dei precedenti articoli 43 e 44, come dei commessi che abbiano perduto il posto in seguito a malattia, giusta l'art. 38, è via via pubblicato un elenco perchè i capi d'ufficio, ai quali occorra di nominare nuovi commessi, possano, ove lo credano, assumerli, rivolgendosi per le occorrenti informazioni all'intendente o all'ispettore da cui dipende l'ufficio, nel quale il commesso già prestò servizio.

Art. 46.

I commessi degli uffici del registro, di cui al n. 4 dell'art. 34, finchè non abbiano prestato servizio continuativo per un anno in uno stesso ufficio, possono essere licenziati dal ricevitore, ma con il preavviso d'un mese, salvo il caso della necessità del loro immediato allontanamento dall'ufficio ed il caso di licenziamento per motivi disciplinari.

Di questi licenziamenti il ricevitore si limita a dare partecipazione all'intendenza di finanza.

Ai suddetti commessi degli uffici del registro in servizio alla pubblicazione del presente regolamento che fossero stati assunti in via definitiva, ancorchè da meno di un anno, qualunque siano le loro attribuzioni, non è applicabile la disposizione del primo comma di questo articolo.

Potranno, previo consenso dell'Amministrazione, essere compresi nella categoria di cui al n. 3 dell'art. 34, prima che sia trascorso l'anno indicato nel primo comma del presente articolo, od anche subito al momento dell'assunzione, quei commessi degli uffici del registro che abbiano già servito in altri uffici, purchè la durata del servizio da essi prestato non sia in complesso minore di un anno.

Art. 47.

I commessi contemplati ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 34, tanto se appartengono agli uffici ipotecari, quanto se a quelli del registro aventi o no il servizio ipotecario, qualora non intendano di continuare a prestar servizio nell'ufficio al quale sono addetti, hanno obbligo di darne avviso, almeno un mese prima, al loro capo di ufficio, il quale ne rilascia ricevuta; e non possono essere assunti in servizio presso altro ufficio esecutivo demaniale se non giustifichino, con la consegna della ricevuta, l'adempimento di tale obbligo.

Qualora il capo d'ufficio rinunzi al preavviso, o ne accetti uno più breve, ne rilascia al commesso analoga dichiarazione.

La detta ricevuta o dichiarazione è dal nuovo capo d'ufficio comunicata all'intendenza insieme alla proposta dell'assunzione in servizio del commesso.

I capi d'ufficio, che, senza la suddetta giustificazione, assumano in servizio commessi provenienti da altri uffici, possono essere assoggettati a misure disciplinari.

In casi speciali può dall'Amministrazione essere eccezionalmente autorizzata la riammissione in servizio del commesso che abbia trasgredito al detto obbligo, quando dall'abbandono dell'antico ufficio siano decorsi almeno due mesi.

Art. 48.

Sino a che non venga diversamente provveduto, le disposizioni degli articoli 40 e 41 non sono applicabili ai commessi delle conservatorie delle ipoteche e degli uffici misti del registro e delle ipoteche; ed il licenziamento di essi resta regolato dalle disposizioni attualmente in vigore, compresa quella dell'art. 38 del regolamento 16 luglio 1904 con obbligo però nei capi d'ufficio di darne immediatamente particolareggiata e motivata notizia all'Intendenza.

Le disposizioni del citato art. 38 sono estese, anche pei detti uffici, a tutti i commessi indicati al n. 3 dell'art. 34 del presente regolamento; ed è limitato ad un mese il preavviso, di cui fa obbligo lo stesso art. 33, per i commessi che non abbiano ancora compiuto un anno di servizio, eccezione fatta per quelli che fossero già stati assunti in via definitiva, ancorchè da meno di un anno, alla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 49.

L'elenco nominativo dei commessi, prescritto ai ricevitori ed ai conservatori dall'art. 37 del regolamento 16 luglio 1904, deve comprendere tutti i commessi indicati ai n. 1, 2 e 3 dell'art. 34

In esso debbono specificarsi, per ciascun commesso, la mercede fissa o la retribuzione media a cottimo, le attribuzioni e le generalità con le informazioni circa l'attitudine, capacità, operosità, diligenza e condotta.

L'elenco suddetto, non oltre il 10 gennaio, è trasmesso in tre esemplari al competente ispettore, il quale vi appone il visto, aggiungendovi, se del caso, le proprie osservazioni, e, trattenuto un esemplare per l'archivio d'ispezione, invia gli altri due all'Intendenza, la quale ne conserva uno presso di sè, ed invia l'altro al Ministero delle finanze.

Le eventuali variazioni nel personale sussidiario, che si verifichino nel corso dell'anno, sono di volta in volta partecipate con le modalità sopra stabilite.

Art. 50.

I capi d'ufficio debbono compilare una tabella, da cui risulti la repartizione in via normale delle attribuzioni tra i diversi commessi, la misura delle rispettive mercedi fisse e retribuzioni a cottimo, e l'orario normale, che deve essere osservato dal personale sussidiario.

L'Intendenza, inteso se del caso l'ispettore, appone il proprio visto alla detta tabella, la quale deve essere conservata nell'ufficio demaniale, per notizia del personale sussidiario, e comunicata in copia all'ispettore.

Art. 51.

Per ogni ufficio esecutivo demaniale, gli intendenti di finanza, all'attuazione del presente regolamento, stabiliranno la precisa situazione di fatto dell'intero personale sussidiario, giusta la classificazione di cui all'art. 34, e previa la ricognizione, in quanto la ritengano opportuna, delle condizioni necessarie di moralità dei commessi. Indi, sentiti il capo d'ufficio ed il competente ispettore, ed assunte, occorrendo, maggiori informazioni e notizie di fatto, determineranno, con la maggiore possibile approssimazione, il fondo normale effettivamente necessario per le spese d'ufficio, distintamente per spese generali e per spese di personale.

Questa estimazione sarà fatta con riguardo alle necessità del servizio, all'opera personale che deve prestare il capo d'ufficio, ed allo stato di fatto del personale sussidiario, in rapporto sia al numero dei commessi, sia alle loro condizioni di età e di maggiore o minore validità fisica.

Fra le spese generali sono comprese quelle per versamenti, per gli oggetti di scrittoio, per le buste o cartelle ed altri oggetti d'archivio, per la manutenzione e legatura di libri, registri ed atti, per l'illuminazione ed il riscaldamento, per la pulizia dei locali ed in genere per basso servizio.

Per il personale sussidiario, gli intendenti di finanza, seguendo in massima i criteri enunciati nell'art. 36, concreteranno, per ciascuno dei commessi in servizio permanente (n. 1, 2 e 3 dell'articolo 34), da indicarsi col nome, cognome, generalità ed attribuzioni, la misura delle mercedi fisse e la misura unitaria della retribuzione a cottimo che ritengono congrue, senza riguardo al minimo stabilito nell'art. 34 del regolamento 16 luglio 1904, calcolando inoltre per i commessi retribuiti a cottimo l'importo annuo approssimativo della retribuzione individuale. Per gli altri commessi che non abbiano ancora compiuto un anno di servizio e per gli avventizi (n. 4 e 5 dell'art. 34) gli intendenti valuteranno la spesa annua complessiva.

Qualora gli intendenti reputino necessaria l'assunzione di nuovi commessi, ne determineranno il numero e la mercede.

Art. 52.

In base a tutti i suaccennati elementi, gli intendenti formuleranno proposte concrete e le comunicheranno al Ministero delle finanze, il quale stabilirà definitivamente, nei riguardi del personale sussidiario, la misura delle mercedi fisse e della retribuzione a cottimo, nonchè l'importo delle altre spese ed il resultante fondo complessivo, compatibilmente con l'indennità spettante a ciascuna conservatoria delle ipoteche per le spese di ufficio e compatibilmente con la parte dell'aggio ed altri proventi da erogarsi, a giudizio insindacabile del Ministero, per le spese di ciascun ufficio del registro, tenuto conto della retribuzione spettante al ricevitore secondo la competenza minima della classe cui egli appartiene.

La detta estimazione potrà, con la stessa procedura, essere riveduta ogni volta che se ne presenti l'opportunità.

Art. 53.

Approvate dal Ministero la misura delle mercedi fisse e quella della retribuzione a cottimo, i conservatori delle ipoteche ed i ricevitori del registro sono tenuti a corrisponderle ai loro commessi, nè possono apportarvi variazioni, senza la preventiva approvazione.

Art. 54.

In massima i capi d'ufficio sono obbligati a sostenere in ogni tempo tutte le spese indispensabili per il regolare e celere andamento del servizio. E qualora il servizio non proceda regolarmente o non sia sufficientemente assicurato, l'Amministrazione può esigere che nei singoli uffici siano assunti, in via provvisoria o definitiva, secondo il bisogno, nuovi commessi, salvo, se del caso, a rivedere l'estimazione del fondo normale, già determinato ai sensi dell'art. 52.

Per gli effetti della ritenuta a favore del tesoro e di quella per imposta di ricchezza mobile, come per ogni altro effetto non contemplato dal presente regolamento, rimangono ferme le disposizioni degli articoli 10 e 33 del regolamento 16 luglio 1904 ed ogni altra disposizione in vigore.

VIII. — *Personale d'ispezione.*

Art. 55.

I posti vacanti d'ispettore demaniale di ultima classe sono conferiti per tre quarti ai sotto ispettori di prima classe con la procedura della eliminazione per manifesto demerito, o per accertata insufficienza, e con le altre regole e procedure dell'art. 39 del regolamento 16 luglio 1904. L'altro quarto dei detti posti vacanti è conferito a scelta tra i ricevitori del registro di quarta classe che, a giudizio dell'Amministrazione, abbiano i requisiti indispensabili a bene esercitare le funzioni d'ispettore.

I passaggi dall'ultima alla penultima classe degli ispettori si effettuano per anzianità; ed i passaggi dall'una all'altra delle classi superiori seguono in proporzione di tre quarti per anzianità e di un quarto per merito.

Art. 56.

I sotto ispettori, che non siano in condizione di seguitare la carriera d'ispezione, possono essere nominati ricevitori di quinta o quarta classe, a seconda della posizione in cui si sarebbero trovati qualora non fossero usciti dal ruolo dei ricevitori, e sono graduati al posto in cui si troverebbero se fossero sempre rimasti in detto ruolo.

Art. 57.

Per le nomine a scelta dei ricevitori di quinta classe a sotto ispettori di seconda classe, e dei ricevitori di quarta classe ad ispettori di ultima classe, si ha riguardo specialmente ai ricevitori forniti della laurea in giurisprudenza.

Art. 58.

In via eccezionale, e per assolute esigenze di servizio, da farsi risultare mediante motivato decreto, può essere disposto il passaggio dalla carriera d'ispettore a quella di ricevitore, e viceversa, nei limiti e con le norme stabilite nei seguenti articoli.

Art. 59.

I passaggi degli ispettori delle prime tre classi ai posti di ricevitore hanno luogo di regola a parità di classe. Però gli ispettori di seconda e di terza classe, i quali contino almeno quattro anni di anzianità nella classe, sono nominati alla classe rispettivamente superiore dei ricevitori.

Gli ispettori di quarta e di quinta classe fanno passaggio alla terza classe.

Nella graduatoria dei ricevitori, gli ispettori di II, III e V classe, che rispettivamente siano assegnati alle classi I, II e III dei ricevitori, sono collocati all'ultimo posto della classe nella quale entrano.

Negli altri passaggi, gli ispettori vanno ad occupare nella classe dei ricevitori il posto loro competente a seconda dell'anzianità che essi hanno nella classe cui appartengono al momento del passaggio, e sussidiariamente in ragione della loro anzianità nella classe precedente.

Art. 60.

I passaggi dei ricevitori di I classe ai posti d'ispettore si fanno a parità di classe.

I ricevitori di II e III classe passano rispettivamente alle classi II e IV, quando al momento del passaggio contino non meno di quattro anni di anzianità nella classe di provenienza; ed alle classi III e V, quando abbiano una minore anzianità di classe.

Nella graduatoria degli ispettori, i ricevitori sono collocati in base alla loro anzianità nella classe a cui appartengono al momento del passaggio, e sussidiariamente in ragione dell'anzianità nella classe precedente.

IX. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 61.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, verrà formata una speciale graduatoria di quei ricevitori del registro, incaricati o no del servizio ipotecario, i quali abbiano, unicamente per effetto della classificazione degli uffici del registro, subìto nella posizione di carriera un pregiudizio che ancora perduri.

Art. 62.

La detta graduatoria sarà formata da una Commissione presso il Ministero delle finanze, nominata con decreto Ministeriale e composta di un vice direttore generale del demanio che la presiede, di un ispettore superiore del demanio, di un impiegato della Direzione generale del demanio di grado non inferiore a capo sezione, e di due ricevitori del registro. Un impiegato della stessa Direzione generale all'uopo designato funzionerà da segretario.

Art. 63.

Per stabilire l'esistenza o meno del pregiudizio di carriera e la sua entità agli effetti del collocamento dei ricevitori nella detta graduatoria, non si terrà conto esclusivamente dell'anzianità assoluta, ma questa sarà equamente contemperata con gli altri criteri che possano militare a favore di ciascun ricevitore, avuto tra l'altro il debito riguardo ai servizi resi durante la carriera ed alle residenze disagiate.

La graduatoria sarà compilata distintamente per ciascuna delle ultime quattro classi attuali dei ricevitori e indicherà per ognuno di essi la classe superiore cui, giusta l'art. 65, debbano essere, per via di promozione, assegnati.

Art. 64.

I ricevitori, i quali reputino che a loro favore concorrano titoli per essere compresi nella speciale graduatoria, potranno, non più tardi però di un mese dalla pubblicazione del presente regolamento comunicare alla Commissione, anche direttamente, apposita memoria motivata, e, ove del caso, documentata.

La Commissione farà risultare dei suoi scrutini per ogni ricevitore mediante processi verbali; ed in base alle risultanze dei medesimi, il Ministero, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, approverà la graduatoria formata dalla Commissione.

Contro il decreto di approvazione della graduatoria non saranno ammessi reclami.

Art. 65.

La graduatoria costituirà titolo speciale per le promozioni di classe in sostituzione di quelle per merito che resteranno sospese, classe per classe, sino a che non abbia rispettivamente avuto luogo il completo avanzamento di tutti i ricevitori in detta graduatoria compresi, i quali, nel frattempo, non abbiano demeritato.

Restano però salvi i diritti spettanti, giusta l'art. 46 del regolamento 16 luglio 1904, ai ricevitori, i cui uffici subirono retrocessioni per effetto dell'ultima classificazione, o che non siano ancora stati reintegrati alla classe superiore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
LACAVA.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 14 aprile 1907, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese:

Moscatelli cav. Alfredo, caposezione nel Ministero, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, coll'annuo stipendio di L. 5000.

Macchiarelli cav. Girolamo, segretario di 1ª classe nella carriera amministrativa del Ministero, è nominato caposezione di 2ª classe, nel Ministero stesso, coll'annuo stipendio di L. 4500.

Damiano cav. Carmelo, segretario nel Ministero, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, coll'annuo stipendio di L. 4000.

Grassi Alfio, segretario nel Ministero, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, coll'annuo stipendio di L. 3500.

Luzi Luigi, vice segretario di 1ª classe nella carriera amministrativa del Ministero, è nominato segretario di 3ª classe nel Ministero stesso, con l'annuo stipendio di L. 3000.

Bonelli Gino, vice segretario nel Ministero, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500.

Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 14 aprile 1907, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese:

È concesso l'aumento di L. 700, sull'attuale stipendio di L. 7700, per compiuto secondo sessennio sullo stipendio normale di lire 7000, dal 1° maggio 1907, al signor:

Fontana cav. Nicolò, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Monza.

È concesso l'aumento di L. 700, per compiuto sessennio, sull'attuale stipendio di L. 7000, dal 1° marzo 1907, ai signori:

D'Errico cav. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Aquila.
Bassoni cav. Carlo, id. di Parma.

È concesso l'aumento di L. 700, per compiuto sessennio, sull'attuale stipendio di L. 7000, dal 1° aprile 1907, al signor:

Marchetti di Muriaglio conte cav. Luigi, consigliere della Corte di appello di Torino.

È concesso l'aumento di L. 700, per compiuto sessennio, sull'attuale stipendio di L. 7000, dal 1° maggio 1907, al signor:

Gerosa cav. Alessandro, presidente del tribunale civile e penale di Monza.

È concesso l'aumento di L. 600, per compiuto sessennio, sull'attuale stipendio di L. 6000, dal 1° febbraio 1907, al signor:

Moreni cav. Leonardo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano.

È concesso l'aumento di L. 600, per compiuto sessennio, sull'attuale stipendio di L. 6000, dal 1° aprile 1907, al signor:

Norchese cav. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la sezione di Corte d'appello in Potenza.

È concesso l'aumento di L. 600, per compiuto sessennio, sull'attuale stipendio di L. 6000, dal 1° maggio 1907, ai signori:

Albini cav. Vittorio, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Asti.
Passalacqua cav. Vincenzo, id. di Pisa.
Morandi cav. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna.
Rossi cav. Riccardo, id. di Venezia.
Cipollone cav. Vincenzo, id. di Lucca.

Con decreto Ministeriale del 18 aprile 1907,
registrato alla Corte dei conti il 29 dello stesso mese:

All'uditore Orani Paolo, destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Calangianus, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare è assegnata l'indennità mensile di L. 100, dal 7 aprile 1907, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione.

Con decreto Ministeriale del 20 aprile 1907,
registrato alla Corte dei conti il 1° maggio corrente:

All'uditore Cattaneo Salvatore, destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Barisciano, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, è assegnata l'indennità mensile di L. 100, dal giorno 13 aprile 1907, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione.

Con R. decreto del 2 maggio 1907,
sentito il Consiglio dei ministri:

Mazza comm. Enrico, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione di Torino, è nominato procuratore generale presso la Corte d'appello di Parma, coll'annuo stipendio di L. 12,000.

Con decreto del 2 maggio 1907:

La Mantia Francesco Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Palermo, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Sciacca, con l'annuo stipendio di L. 5000.

Micillo Pasquale, giudice del tribunale civile e penale di Nicastro, è collocato in aspettativa per tre mesi, dal 19 aprile 1907, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Truffi Venturino, giudice del tribunale civile e penale di Domodossola, è ivi incaricato dell'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di L. 400.

Mancini Tiberio Luigi, pretore del mandamento di Missaglia, è collocato in aspettativa per due mesi, dal 1° maggio 1907.

Con R. decreto del 5 maggio 1907:

De Marchi Luigi, giudice del tribunale civile e penale di Biella, destinato a prestar servizio al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in qualità di capo del Gabinetto del sottosegretario di Stato, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Oristano, con l'annuo stipendio di L. 4000, continuando nelle attuali funzioni di capo del Gabinetto del sottosegretario di Stato.

Cittadini Achille, giudice del tribunale civile e penale di Breno, incaricato dell'istruzione dei processi penali, è tramutato a Biella, cessando dal detto incarico e dal percepire la relativa indennità.

Ferrari Salvatore, giudice del tribunale civile e penale di Sant'Angelo dei Lombardi, è ivi incaricato dell'istruzione dei processi penali, coll'annua indennità di L. 400.

Sergio Nestore, giudice del tribunale civile e penale di Castrovillari, è ivi incaricato della istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di L. 400.

Verdina Emanuele, giudice del tribunale civile e penale di Mondovì, è collocato in aspettativa, per 4 mesi dal 17 maggio 1907, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Canepa Giuliano, giudice del tribunale civile e penale di Acqui, in aspettativa, a tutto aprile 1907, è confermato nell'aspettativa stessa per 1 mese, dal 1° maggio 1907, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Sono accettate le volontarie dimissioni presentate da Brenna Paolo dalla carica di aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Pavia.

Macario Pasquale, vice pretore del mandamento di Lama dei Peligni, è confermato nell'ufficio pel triennio 1907-1909.

I sottonotati sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio 1907-1909:

Pascoli Pacifico, nel mandamento di Amandola.
Zuin Ettore, nel 6° mandamento di Roma.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da Buzi Luigi, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Sutri.

Con decreto Presidenziale del 21 aprile 1907:

Ciardi Vincenzo, alunno di 1ª classe nel tribunale di Trani, è sospeso dall'ufficio per giorni trenta al solo effetto della privazione della retribuzione, e fermo l'obbligo di prestare servizio.

Cancellerie e segreterie.

Con R. decreto del 2 maggio 1907:

Avenosi Antonio, cancelliere della pretura di Guglionesi, è collocato in aspettativa per tre mesi, a decorrere dal 16 maggio 1907, con l'assegno pari alla metà del suo stipendio.

Lipari Calogero, cancelliere della pretura di Villaminozzo, è collocato in aspettativa per infermità per quattro mesi, dal 1° maggio 1907, con l'assegno pari alla metà dell' attuale stipendio.

Omodei-Zorini Antonio, cancelliere della pretura di Novara, è, a sua domanda, collocato a riposo dal 1° maggio 1907.

Russo Felice, cancelliere già della pretura di Argenta, in aspettativa per infermità fino al 9 maggio 1907, è richiamato in servizio dal 10 maggio 1907, ed è tramutato alla pretura di Camerota.

Con decreto Ministeriale del 2 maggio 1907:

Ardizzone Gaetano, vice cancelliere del tribunale di Nicosia, sottoposto a procedimento penale, è sospeso dall' esercizio delle sue funzioni dal 5 maggio 1907.

De Marco Francesco Paolo, vice cancelliere del tribunale di Bari, è collocato in aspettativa per tre mesi dal 1° maggio 1907, con l'assegno pari alla metà del suo stipendio.

Rossi Luciano, cancelliere della pretura di Comacchio, sottoposto a procedimento penale, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni dal 1° maggio 1907.

Con R. decreto del 5 maggio 1907:

Frixione Domenico, cancelliere del tribunale di Tortona, è collocato a riposo dal 1° giugno 1907.

Borello Francesco, cancelliere della pretura di Santa Maria Maggiore, è nominato segretario della R. procura presso il tribunale di Novara, coll'attuale stipendio di L. 1900.

Il nostro decreto 28 aprile 1907, riguardante fra gli altri la promozione di Della Torre Salvatore a cancelliere della pretura di Masserano, è così rettificato:

Della Torre Salvatore, vice cancelliere della 1ª pretura di Como, è nominato cancelliere della pretura di Mongrando, coll'annuo stipendio L. 1900.

Con decreto Ministeriale del 5 maggio 1907:

Cameli Angelo, vice cancelliere della pretura di Polistena, in aspettativa fino al 31 maggio 1907, è richiamato in servizio dal 1° giugno 1907, ed è tramutato alla detta pretura di Cantalupo nel Sannio.

Cristino Alfredo, vice cancelliere della pretura di Massa Superiore, in aspettativa fino al 30 aprile 1907, è richiamato in servizio nella stessa pretura di Massa Superiore dal 1° maggio 1907.

Notari.

Con R. decreto del 19 aprile 1907,
registrato alla Corte dei conti il 30 dello stesso mese:

Franchi Saverio, notaro in Teramo, nominato conservatore e tesoriere di quell'archivio notarile provinciale col R. decreto 10 febbraio 1907, è autorizzato a continuare l'esercizio del notariato.

Con decreto Ministeriale del 4 maggio 1907:

È concessa:

al notaro Casulli Vincenzo una proroga sino a tutto il 24 luglio 1907 per assumere l'esercizio delle sue funzioni in Mola di Bari;

al notaro Montemurro Domenico, una proroga sino a tutto il 24 ottobre 1907 per assumere l'esercizio delle sue funzioni in Aprigliano.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del già consolidato 5 0[0], cioè: nn. 188,081 e 196,098 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, rispettivamente per L. 20 e 5 al nome di Karusio o Harusio Rosa, Anna, *Ambrosio, Ignazio, Chiara* ed Emilia fu Emilio, minori sotto la amministrazione del Capitaneo Giovanna loro madre e tutrice, domiciliati in Napoli, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Karusio Rosa, Anna, *Ambrogio, Ignazia, Clarice* ed Emilia fu Emilio, minori ecc., come sopra, vere proprietarie delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 16 agosto 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 17 agosto, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.91 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 17 agosto occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

16 agosto 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	101 98 59	100 10 59	101.50 56
3 1/2 % *netto*.	100.94 79	99 19 79	100.50 09
3 % *lordo*....	69 20 —	68.00 —	68.29 18

CONCORSI

R. conservatorio femminile di S. Girolamo IN MONTEPULCIANO

CONCORSO al posto d'insegnante di lettere italiane nel R. conservatorio femminile di San Girolamo in Montepulciano.

È aperto il concorso al posto d'insegnante di lettere italiane in questo istituto alle condizioni seguenti:

Lo stipendio annuo sarà di L. 500 oltre il vitto, l'alloggio e gli altri utili della vita interna nell'istituto.

La insegnante che verrà nominata dovrà prestare l'opera sua come istitutrice secondo gli ordini della direzione.

Non più tardi del 20 settembre 1907, le concorrenti dovranno presentare al presidente dell'istituto:

1° la domanda in carta da L. 0.60;

2° la fede di nascita;

3° il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica e di subita vaccinazione;

4° il certificato di moralità rilasciato in data non anteriore a sei mesi;

5° il certificato penale rilasciato in data non anteriore a sei mesi;

6° il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie femminili del Regno;

7° un documento dal quale risultino i voti conseguiti in ciascun anno e per ciascuna materia durante il corso universitario o quello di magistero.

Le concorrenti potranno unire quegli altri titoli e documenti che crederanno opportuni.

Montepulciano, 7 agosto 1907.

Il presidente
AVV. ALFREDO GRUGNI.

Concorso al posto d'insegnante di lavori femminili

È aperto il concorso al posto d'insegnante di lavori femminili in questo istituto alle condizioni seguenti:

Lo stipendio annuo sarà di L. 350, oltre il vitto, l'alloggio e gli altri utili della vita interna nell'istituto.

La insegnante dovrà prestare l'opera sua anche come istitutrice secondo gli ordini della Direzione.

Non più tardi del 20 settembre 1907 le concorrenti dovranno presentare al presidente dell'istituto:

1° la domanda in carta da bollo da L. 0.60;

2° la fede di nascita;

3° il certificato medico di sana a robusta costituzione fisica e di subìta vaccinazione;

4° il certificato di moralità rilasciato in data non anteriore a tre mesi;

5° il certificato penale rilasciato in data non anteriore a tre mesi;

6° il titolo che attesti l'idoneità ad impartire il detto insegnamento.

Le concorrenti potranno unire quegli altri documenti che reputeranno opportuni.

Montepulciano, 7 agosto 1907.

Il presidente
avv. ALFREDO GRUGNI.

IL PRIMO PRESIDENTE
della Corte d'appello di Napoli

Visto il R. decreto del 25 maggio 1858, n. 216, ed il relativo regolamento della stessa data, nonchè i RR. decreti del 16 ottobre 1861, n. 273 e 14 agosto 1862, n. 766;

Decreta:

È indetto pei giorni 6 e 7 febbraio 1908 l'esame davanti la Commissione di questa Corte di appello degli aspiranti alla iscrizione nell'albo dei periti calligrafi presso la stessa Corte di appello.

Le domande scritte su carta bollata di centesimi 60 dovranno essere presentate alla cancelleria della Corte entro un mese dalla data del presente decreto insieme all'estratto dell'atto di nascita legalizzato, da cui risulta di avere l'aspirante compiuti gli anni 25, al certificato di buona condotta ed al certificato di penalità.

Dato a Napoli, addì 14 agosto 1907.

Il primo presidente
RICCIUTI.

Il segretario
E. SCHETTINI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 3 marzo 1904, n. 66, e 8 luglio 1906, n. 304;
Visto il R. decreto 22 ottobre 1905, n. 532;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 29 luglio 1906, n. 492;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per esami ad 8 posti di volontario nel personale della carriera di ragioneria nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. Gli esami avranno luogo in Roma, ed incominceranno il 25 novembre 1907.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà far pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale), non più tardi del giorno 5 novembre 1907 apposita domanda, scritta e sottoscritta dal concorrente, in carta da bollo di L. 1.00, coi seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del comune di origine od atto di notorietà comprovante che il concorrente è cittadino italiano; (legalizzato dal presidente del tribunale);

b) atto di nascita da cui risulti che ha compiuti i 18 anni di età e non oltrepassato i 30 alla data del presente decreto; (legalizzato come sopra);

c) certificato di penalità;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza (legalizzato dal prefetto);

e) certificato medico accertante che è di sana e robusta costituzione fisica (legalizzato dal sindaco e dal prefetto);

f) il diploma originale di ragioniere, o la licenza delle scuole superiori di commercio, o dell'istituto tecnico. Non sono ammessi titoli equipollenti.

I documenti di cui alle lettere *a*, *b*, *d*, *e*, dovranno essere stesi su carta bollata da L. 0.50; quelli *c*, *d*, *e*, dovranno essere inoltre di data non anteriore di due mesi a quella del presente decreto.

Ai predetti documenti dovrà essere unito il certificato dei punti riportati nell'esame di licenza dalle scuole superiori o degli istituti sopra indicati, ed eventualmente le prove degli studi speciali compiuti o dei lavori pubblicati.

I candidati dovranno pure presentare la propria fotografia con la firma ed indicare nella domanda il domicilio da loro eletto per le comunicazioni che dovranno essere fatte dal Ministero.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte in precedenti concorsi pel conferimento dei posti suindicati non abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 4.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti, le cui istanze saranno riconosciute ammissibili, l'invito a presentarsi agli esami.

Art. 5.

Le prove sono scritte ed orali. Le prove scritte sono quattro e si daranno in altrettanti giorni, nel periodo di otto ore al giorno.

La prova orale non durerà più di un'ora per ciascun concorrente.

Art. 6.

Il Ministero si riserva la facoltà di nominare ai posti di volontario che, oltre agli otto di cui al 1° articolo, si renderanno vacanti fino al 30 giugno 1908 quei candidati che nella prova di esame avranno raggiunti i 185 punti sul massimo di 250.

Art. 7.

I concorrenti dovranno nella loro domanda di ammissione dichiarare di assoggettarsi, per quanto concerne il loro diritto alla pensione a quelle norme che, a modificazione delle vigenti, saranno per legge stabilite.

Art. 8.

Le materie sulle quali si svolgeranno gli esami sono le seguenti:

Esami scritti

a) elementi di diritto amministrativo e di scienza delle finanze;

b) nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

c) *Ragioneria.* — Amministrazione economica in generale. Persone ed atti riguardanti l'Amministrazione economica, civile e commerciale. Contabilità patrimoniale finanziaria dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Opere pie, delle Società e dei privati. Registrazioni in partita doppia sul giornale, sul mastro e sui libri ausiliari. Apertura e chiusura dei conti;

d) *Aritmetica.* — Algebra fino alle equazioni di 2° grado. Proporzioni, progressioni, logaritmi, annualità, ammortamenti interessi e sconti semplici e composti.

Oltre ai suddetti, sono argomento degli

Esami orali

e) principî elementari di economia politica e di diritto civile e commerciale;

f) ordinamento dello Stato ed in ispecie dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

g) nozioni sulla legge organica 20 marzo 1865, allegato *F*, e leggi successive;

h) traduzione dal francese in italiano.

Roma, il 20 luglio 1907.

4

Pel ministro
DARI.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 3 marzo 1904, n. 66 e 8 luglio 1903, n. 304;

Visto il R. decreto 22 ottobre 1905, n. 532;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 29 luglio 1905, n. 492;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per esami a 5 posti di volontario nel personale di Amministrazione nel ruolo del Ministero dei lavori pubblici.

Gli esami avranno luogo in Roma ed incominceranno il giorno 9 dicembre 1907.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà far pervenire al Ministero dei lavori pubblici (segretariato generale), non più tardi del giorno 18 novembre 1907, apposita domanda, scritta e sottoscritta dal concorrente, in carta da bollo da L. 1.00 con i seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del Comune d'origine, o atto di notorietà comprovante che il concorrente è cittadino italiano, (legalizzato dal presidente del tribunale);

b) atto di nascita da cui risulti che ha compiuti i 18 anni di età e non oltrepassati i 30, alla data del presente decreto, (legalizzato come sopra);

c) certificato di penalità;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, (legalizzato dal prefetto);

e) certificato medico accertante che è di sana e robusta costituzione fisica, (legalizzato dal sindaco e dal prefetto);

f) il diploma originale di laurea in giurisprudenza, conseguito in una Università del Regno, oppure il diploma finale della scuola di scienze sociali di Firenze. Non sono ammessi i titoli equipollenti.

I documenti di cui alle lettere *a*, *b*, *d*, *e*, dovranno essere stesi su carta bollata da L. 0.50; quelli di cui alle lettere *c*, *d*, *e*, dovranno inoltre essere in data non anteriore di due mesi a quella del presente decreto.

Ai predetti documenti dovranno essere uniti, il certificato dei punti riportati nei singoli esami alle Università o presso la scuola sopradetta; ed eventualmente le prove degli studi speciali compiuti o dei lavori pubblicati.

I candidati dovranno pure presentare la propria fotografia con la firma ed indicare, nella domanda, il domicilio da loro eletto per le comunicazioni che dovranno esser fatte dal Ministero.

I candidati che provino di essere in servizio attivo di altra amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*, *c*, *d*.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte, in precedenti concorsi pel conferimento dei posti suindicati, non abbiano conseguito la idoneità.

Art. 4.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti, le cui istanze saranno riconosciute ammissibili, l'invito a presentarsi agli esami.

Art. 5.

Le prove sono scritte ed orali. Le prove scritte sono quattro e si daranno in altrettanti giorni, nel periodo di otto ore per giorno.

La prova orale non durerà più di un'ora per ciascun concorrente.

Art. 6.

Il Ministero si riserva la facoltà di nominare ai posti di volontario, che oltre ai cinque di cui al primo articolo si rendessero vacanti fino al 30 giugno 1908, quei candidati che nella prova di esame avranno raggiunto 185 punti sul massimo di 250.

Art. 7.

I concorrenti dovranno nella domanda di ammissione dichiarare di assoggettarsi per quanto concerne il loro diritto alla pensione, a quelle norme che, a modificazione delle vigenti, saranno per legge stabilite.

Art. 8.

Le materie sulle quali si svolgeranno gli esami sono le seguenti:

Esami scritti.

a) diritto amministrativo;

b) diritto civile ed elementi di procedura civile;

c) economia politica;

d) diritto costituzionale.

Saranno [argomento] degli

Esami orali

oltre le materie sopra indicate:

e) diritto commerciale;

f) diritto pubblico e privato internazionale;

g) scienza delle finanze;

h) nozioni di contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;

i) traduzione dal francese in italiano;

k) nozioni intorno alle principali leggi sulle materie che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici (legge organica 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici, e leggi successive, legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per dichiarazioni di pubblica utilità)

Roma, addì 20 luglio 1907.

4

Pel ministro
DARI.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

La stampa europea commenta in varia guisa l'incontro dell'Imperatore di Germania e del Re d'Inghilterra a Wilhelmshöhe.

La *Petite Republique* dice che le intenzioni pacifiche del Governo inglese finiscono per essere riconosciute. In quanto a quelle della Francia nessuno ne ha mai dubitato. Dopo il colloquio di Swinemünde, durante il quale lo Czar e il ministro Isvolsky si sono adoperati a rassicurare l'Imperatore Guglielmo II e il principe di Bulow sul carattere del prossimo accordo anglo-russo, il colloquio di Wilhelmshöhe e quello d'Ischl fra Re Edoardo VII e Francesco Giuseppe sono una manifestazione caratteristica del consolidamento della pace in Europa.

Il *Figaro* scrive: Il colloquio di Wilhelmshöhe non può cagionare inquietudini ad alcuno ed a noi particolarmente. Esso reca meno ombra ancora dell'incontro di Swinemünde. L'amicizia franco-inglese riposa su fondamenta solidissime, che non dipendono in nessun modo dalle conversazioni scambiate fra un trono e l'altro. L'*entente cordiale* è una cosa molto seria e solo coloro che non la credono tale possono dirla in pericolo.

Per il *Times* è un errore attribuire una importanza politica alla visita di Re Edoardo VII a Wilhelmshöhe e a quella prossima di Guglielmo II in Inghilterra.

Secondo l'*Humanité* i colloqui fra i tre Sovrani segnano nella politica europea una felice tappa, di cui si rallegreranno sinceramente i partigiani della pace.

Il *Journal*, l'*Echo de Paris*, la *Libre parole*, il *Gaulois* vengono alle stesse conclusioni: che i convegni imperiali avvenuti consolideranno la pace europea e che da questa pace le potenze trarranno importante profitto.

***

È stato pubblicato il testo della Convenzione firmata fra la Russia e il Giappone il 30 luglio scorso a Pietroburgo.

Esso dice:

« I Governi russo e giapponese, animati dal desiderio di consolidare le relazioni pacifiche ed amichevoli di buon vicinato che sono state fortunatamente ristabilite fra essi e per eliminare la possibilità di malintesi futuri tra le due nazioni, hanno concluso il seguente accordo:

1. Ciascuna delle due parti contraenti si impegna a rispettare l'integrità territoriale dell'altra come pure tutti i diritti conferiti a ciascuna di esse da trattati, accordi o convenzioni esistenti conclusi con la Cina e in vigore attualmente (copia dei quali è stata scambiata fra le parti) e finchè tali diritti non saranno incompatibili col principio di eguale trattamento enunciato nel trattato di Portsmouth del 6 settembre 1905 e con tutte le convenzioni speciali concluse fra la Russia ed il Giappone.

2. Le parti contraenti riconoscono l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Impero cinese e il principio di uguale trattamento per tutte le nazioni relativamente alle imprese commerciali ed industriali nel detto Impero. Si impegnano pure a garentire lo *statu quo* e a far rispettare tale principio con tutti i mezzi pacifici messi a loro disposizione.

« Firmati: *Isvolski*, *Motono* ».

***

Notizie sempre migliori giungono giornalmente dal Marocco.

Un telegramma dell'ammiraglio Philibert annunzia che la situazione a Casablanca è buona, a Larrache è eccellente e a Rabat discreta. L'ammiraglio soggiunge che la calma regna a Marazzan, stante la presenza delle navi da guerra.

La stessa cosa riferisce la controtorpediniera francese *Bombarde*, giunta da Casablanca. Solamente a Mogador regna alquanta effervescenza, che fa temere per gli europei. L'ammiraglio Philibert ha dovuto perciò inviare colà buon nerbo di truppe per prevenire qualunque eccesso.

Un telegramma da Madrid dice che i Governi francese e spagnuolo si sono posti completamente d'accordo circa l'impiego delle truppe da essi inviate a Casablanca: sono state inviate telegraficamente istruzioni in proposito al comandante spagnuolo.

Si conferma che la Francia e la Spagna comunicheranno al Maghzen il testo delle due Note da esse recentemente trasmesse alle potenze, e che non si tratta di dirigere, pel momento, una Nota speciale al Sultano.

Il sultano avendo promesso di garantire la sicurezza degli europei, questi rimangono a Fez.

Si crede che la pacificazione sarà generale, quando le tribù sapranno che l'azione franco-spagnuola si limiterà ai soli punti ove sono avvenuti disordini.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. E. Giolitti. — Ieri, alle 14.27, salutato alla stazione dalle autorità, giunse a Torino da Bardonecchia, S. E. il presidente del Consiglio, Giolitti, accompagnato dal suo segretario comm. Rossi.

Il Congresso internazionale della stampa. — Dal 20 al 24 settembre p. v. sarà tenuto a Bordeaux il Congresso internazionale della stampa, promosso dal *Bureau central de la presse*.

L'ordine del giorno del Congresso è il seguente:

« Solenne inaugurazione; discorso di Singer, presidente del Comitato direttivo del *Bureau central des associations de la presse;* rapporto del signor Taunay, segretario del Comitato direttivo del *Bureau central;* rapporto del signor Schwetzer, tesoriere; bilancio dell'anno in corso; questioni eventuali, mozioni, modificazioni, reclami; sostituzione dei membri del Comitato direttivo ».

Le questioni all'ordine del giorno del Congresso sono le seguenti:

« 1° dignità della stampa: costituzione di tribunali professionali (relatore Singer); 2° segreto professionale in materia di stampa (relatori Singer, Schwetzer e Taunay); 3° rapporto sullo stato presente e sullo sviluppo possibile delle istituzioni di previdenza della stampa (relatori Haentzmann, Savino, Humbert); 4° riduzione delle tariffe telegrafiche postali per la stampa (relatore dottor Andrea Cantalupi); 5° rapporto sull'opera delle Associazioni e sui mezzi per fortificarla e svilupparla e per un concorso più efficace e continuato da parte di tutte le Associazioni (relatori Singer, Janson e Taunay); 6° scelta della sede del Congresso successivo ».

L'apertura del Congresso si farà nel Grand-théâtre, nella sala dei concerti; le sedute successive saranno tenute ivi.

Il programma dei festeggiamenti è ricco e variato, pieno di quella fine, cortese ospitalità nella quale i francesi sono maestri.

L'Associazione della stampa di Roma e le varie altre consorelle saranno degnamente rappresentate al Congresso dove si tratteranno questioni vitali per la stampa.

Ferrovie dello Stato. — Avendo qualche giornale pubblicato apprezzamenti inesatti circa la visita doganale dei bagagli alla stazione di Milano centrale, la direzione delle ferrovie dello Stato comunica che, col provvedimento adottato, si ebbe specialmente di mira di favorire il movimento dei forestieri che si recano in Italia, con l'offrire loro il mezzo di evitare la visita alla stazione di frontiera qualora ciò riesca loro di disturbo, o pel caso in cui i bagagli non siano accompagnati dal viaggiatore, e ciò senza alcuna spesa per essi o ritardo nell'inoltro a destinazione.

Il provvedimento concerne quindi essenzialmente le spedizioni di bagaglio personale propriamente detto; il che tuttavia non toglie che la sezione doganale istituita presso la detta stazione, con servizio continuato dalle 7 alle 21, possa anche provvedere allo sdaziamento di merci o di campioni che fossero eventualmente contenuti nei colli, qualora però trattisi di operazioni di lieve entità.

Si è limitato il provvedimento alle spedizioni di bagaglio in destinazione di Milano, nel supposto che ivi i viaggiatori facciano una sosta di almeno qualche giorno, se anche sono diretti oltre, onde pel caso di puro transito esso provvedimento non è applicabile.

Arruolamento. — È aperto un arruolamento per circa 100 posti di allievi guardie municipali di Roma.

Le condizioni per essere ammessi sono le seguenti:

Età non inferiore agli anni 22, nè maggiore di 30 — Sana e robusta costituzione fisica — Statura non inferiore a m. 1 68 — Non aver contratto matrimonio nè civile nè religioso — Ottima condotta morale e civile, senza alcun precedente penale — Istruzione tale da essere provata o con la licenza di 5ª classe elementare o con esame corrispondente — Aver soddisfatto all'obbligo di leva.

Le domande degli aspiranti, in carta da bollo da 50 centesimi, dovranno essere indirizzate al sindaco di Roma, accompagnate dal foglio di congedo militare e dal titolo di studio per coloro che ne sono provvisti.

Pubblicazioni ufficiali. - Ministero delle finanze - Ufficio trattati e legislazione doganale: *Statistica del commercio speciale d'importazione e di esportazione dal 1° gennaio al 31 maggio 1907* - Roma, stabilimento Giuseppe Civelli.

Movimento commerciale. — Il 15 corrente vennero caricati a Genova 115 carri; a Venezia 176 carri, di cui 72 di carbone pel commercio e a Savona 163, di cui 99 di carbone pel commercio.

Il carico fu limitato, perchè giorno festivo.

Marina militare. — La R. nave *Bronte*, è partita da Norfolk il 15 corrente. — La *Vesuvio*, è giunta ad Hocodate.

Marina mercantile. — Da Bombay è partito per Genova il *R. Rubattino*, della N. G. I. — Il *Mendoza*, del Lloyd italiano, è partito da Las Palmas per Genova.

ESTERO.

Raddoppio di via nella Transiberiana. — Il progetto di raddoppio della ferrovia transiberiana, approvato dal Consiglio dei ministri russo, che sarà sottoposto alla prossima Duma, prevede la posa di una doppia via dalla stazione di Oursk sino a quella di Baïkal e dalla stazione di Tankaï sino a quella di Karimskàia; la costruzione di tronchi di via tra Atchinsk e Irkoutsk; il rinforzo del passaggio del lago Baïkal ed il rinforzo generale della facoltà di passaggio della linea.

Il costo della costruzione della doppia via per la sezione di Omsk ad Atchinsk è calcolato approssimativamente senza le spese di trasporto a 28,019,000 rubli. La doppia via da Irskoustk a Baïkal e da Tankaï a Karimkai di 31,137,000 rubli, e sulla sezione di Aschinsk a Irskoustk di 67,148,000 rubli. Infine i rinforzi dei mezzi di passaggio del lago Baïkal assorbirà circa 3 milioni di sterline, ossia un totale di quasi 181 milioni di rubli.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 16. — L'ammiraglio Philibert telegrafa in data di ieri che, secondo quanto riferiscono i notabili di Mazagan, le tribù che si trovano nei dintorni non si dirigerebbero su Mazagan.

Attualmente regna la calma. Gli europei continuano a lasciare la città.

A Casablanca, a Saffi e Rabat la situazione è soddisfacente.

BERLINO, 16. — Un telegramma del generale Lindequist da Windhoek conferma la notizia pubblicata dai giornali inglesi che il capo indigeno Morenga con 400 partigiani, 150 dei quali armati, ha passato il 13 corr. la frontiera tedesca presso Orlogoklof.

NEW YORK, 16. — Un incendio ha distrutto iersera quasi tutto il quartiere degli affari della stazione balneare di Oldorchard.

Vi sono due morti e parecchi feriti gravemente.

Diciassette alberghi, una ventina di case e sessanta piccoli edifici sono rimasti completamente distrutti dal fuoco.

Le perdite sono calcolate a seicentomila dollari.

MARIENBAD, 16. — Il Re Edoardo è qui arrivato alle 6 pomeridiane.

BERLINO, 16. — I giornali hanno da Fez che l'agitazione contro gli europei e contro il Governo stesso aumenta. Gli europei si preparano a partire.

PIETROBURGO, 16. — Il ministro delle finanze, Kokozow, partirà domani per Homburg von der Höhe, dove soggiornerà alcune settimane per fare la cura termale.

BUDAPEST, 16. — Un treno viaggiatori ha deviato ieri tra Csikszereda e Matefalva. La macchina, il *tender* e tre vagoni sono rimasti distrutti. Vi è un morto e cinque feriti.

Altri scontri di treni senza gravi conseguenze sono avvenuti nelle vicinanze della stazione di Rajic, sulla linea Zagabria-Bosnischbrod e sulla linea Varna-Zsolna.

NEW YORK, 16. — La maggior parte delle disgrazie toccate alle persone negli incendi di Oldorchard sono dovute alla esplosione di un serbatoio di acqua di seltz in una liquoreria che si trovava gremita di gente durante l'incendio. Durante l' estate vi sono stati finora sei incendi gravi nelle stazioni balnearie degli Stati Uniti.

LONDRA, 16. — Il corrispondente della *Westminster Gazette* telegrafa da Wilhelmshoe che in una intervista il principe di Bulow si è dichiarato molto soddisfatto delle conferenze che hanno avuto luogo a Wilhelmshoe. Il principe di Bulow ha incaricato il corrispondente di far sapere alla nazione inglese che le relazioni tra la Germania e l'Inghilterra sono migliorate e che le conferenze che hanno avuto luogo in occasione dell'incontro tra i Sovrani d'Inghilterra e di Germania hanno aumentato ancora questo miglioramento. Il risultato di queste conferenze non lascia nulla a desiderare. Vi è stato un accordo completo in tutte le questioni politiche. L'incontro di Wilhelmshoe è un anello della catena delle visite scambiate fra Sovrani cominciate a Swinemunde e che continua a Ischl.

CAPETOWN, 16. — Le autorità inglesi concentrano truppe e riparti di polizia alla frontiera anglo-tedesca per cooperare coi tedeschi contro il capo Marenga.

LONDRA, 16. — *Camera dei lordi.* — Si approva in terza let-

tura il *bill* che istituisce una giurisdizione di appello in materia penale. Il Governo ha accettato gli emendamenti introdotti vi.

È intervenuto un compromesso sul *bill* relativo all'Irlanda nell'articolo fondamentale. Si ritiene però che i Comuni non accoglieranno alcuni emendamenti; non si dispera tuttavia di giungere ad un accordo.

LONDRA, 16. — *Camera dei comuni.* — Si approva all'unanimità in terza lettura il *bill* relativo alla proprietà agraria. Il primo ministro dichiara che non rivolgerà minaccie nè appelli alla Camera dei lordi, ma questa incontrerà una grande responsabilità se per precipitazione o per spirito di parte gittasse il disordine in questa importante legge preparata dalla Camera dei comuni per risolvere uno dei più urgenti problemi che interessino la nazione.

Si approva quindi in terza lettura il *bill* che vieta l'importazione di derrate alimentari nocive alla salute.

Probabilmente la Camera si aggiornerà il 28 corrente.

PARIGI, 17. — Il *Figaro* ha da Casablanca: Le autorità militari francesi incontrano presso quelle spagnuole una buona volontà esemplare e la più amichevole sollecitudine per facilitare il loro difficile cômpito.

Essendo stati commessi eccessi da sudditi spagnuoli, il console spagnuolo ha spontaneamente pregato il comandante della città di disarmare tutti i suoi connazionali ed arrestare i recalcitranti.

PARIGI, 17. — I giornali hanno da Tangeri che tutti i francesi, in numero di 83, residenti a Mogador, sono stati imbarcat sulle navi da guerra colà ancorate.

LONDRA, 17, — Telegrafano da Tangeri al *Daily Mail*, in data di ieri, che l'ammiraglio francese Philibert ha inviato due navi da guerra a Mogador.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 16 agosto 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	753.23.
Umidità relativa a mezzodì	53.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	3/4 nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 28.3
	minimo 19 1.
Pioggia in 24 ore	—

16 agosto 1907.

In Europa: pressione massima di 767 sul golfo di Guascogna, minima di 750 in Scandinavia.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso fino a 7 mm. al nord-ost; temperatura diminuita al nord, poco variata altrove; pioggie e temporali sull'alta Italia.

Barometro: minimo a 751 in Emilia, massimo a 760 sulle isole.

Probabilità: venti moderati e forti, settentrionali al nord, intorno ponente altrove; cielo vario sul versante Adriatico con alcune pioggie, sereno altrove; mare agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 16 agosto 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	mosso	28 4	22 8
Genova	coperto	mosso	29 9	15.7
Spezia	1/2 coperto	mosso	32 4	19 0
Cuneo	sereno	—	28 3	15 9
Torino	sereno	—	26 8	17 7
Alessandria	temporalesco	—	33 2	17 8
Novara	coperto	—	32 8	15 0
Domodossola	1/2 coperto	—	27 8	13 0
Pavia	piovoso	—	33 0	17 3
Milano	coperto	—	34 0	17 4
Como	—	—	—	—
Sondrio	piovoso	—	27 2	15 8
Bergamo	piovoso	—	30 2	15 5
Brescia	—	—	—	—
Cremona	coperto	—	33 6	18 3
Mantova	coperto	—	21 9	19 0
Verona	piovoso	—	32 6	17 1
Belluno	coperto	—	30 4	19 3
Udine	coperto	—	31 6	20 3
Treviso	—	—	—	—
Venezia	piovoso	calmo	29 7	22 3
Padova	coperto	—	30 5	20 6
Rovigo	coperto	—	32 1	20 2
Piacenza	piovoso	—	32 0	17 2
Parma	coperto	—	33 4	18 2
Reggio Emilia	coperto	—	32 5	20 0
Modena	3/4 coperto	—	32 0	20 9
Ferrara	coperto	—	31 3	18 0
Bologna	3/4 coperto	—	30 7	23 0
Ravenna	coperto	—	28 2	20 0
Forlì	3/4 coperto	—	30 2	18 2
Pesaro	3/4 coperto	calmo	28 9	21 0
Ancona	1/4 coperto	calmo	30 0	24 0
Urbino	1/2 coperto	—	29 0	20 2
Macerata	1/2 coperto	—	31 8	23 0
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	1/4 coperto	—	31 7	18 9
Camerino	sereno	—	30 0	21 3
Lucca	coperto	—	31 4	21 6
Pisa	1/2 coperto	—	32 3	19 2
Livorno	coperto	agitato	29 8	22 7
Firenze	piovoso	—	34 2	20 2
Arezzo	—	—	—	—
Siena	3/4 coperto	—	31 3	18 2
Grosseto	sereno	—	36 0	22 1
Roma	sereno	—	32 4	19 4
Teramo	sereno	—	32 8	20 0
Chieti	sereno	—	27 0	22 0
Aquila	sereno	—	28 9	16 2
Agnone	sereno	—	29 2	17 2
Foggia	sereno	—	33 8	19 0
Bari	sereno	calmo	28 2	21 5
Lecce	sereno	—	31 0	21 5
Caserta	3/4 coperto	—	34 0	19 6
Napoli	sereno	calmo	30 7	22 0
Benevento	sereno	—	33 5	14 1
Avellino	sereno	—	28 5	10 5
Caggiano	sereno	—	29 2	18 0
Potenza	sereno	—	28 6	17 0
Cosenza	1/2 coperto	—	32 4	19 6
Tiriolo	1/2 coperto	—	27 6	18 1
Reggio Calabria	sereno	calmo	30 0	25 0
Trapani	sereno	calmo	29 1	23 4
Palermo	sereno	calmo	33 2	17 8
Porto Empedocle	sereno	calmo	28 5	22 5
Caltanissetta	sereno	—	29 0	25 0
Messina	sereno	calmo	32 5	22 7
Catania	sereno	calmo	31 5	23 0
Siracusa	sereno	calmo	31 0	24 1
Cagliari	sereno	legg. mosso	30 0	19 2
Sassari	1/2 coperto	—	30 0	20 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile.*